CODICE

D' INSTRUZIONE

E PROCEDURA CRIMINALE

DI NAPOLEONE

PRIMA EDIZIONE SICILIANA

Esatta ed accurata, con le citazioni ad ogni articolo delle Leggi Francesi.

VOL. II.

IN PALERMO

Dalla Tipografia di Francesco Abbate.

1814.

CAPITOLO XIV.

Dell' esame, del giudizio, e dell' esecuzione.

SEZIONE I.

Dell' Esame.

310. L' accusato comparirà libero, e solamente accompagnato dalle guardie per impedirli la fuga, il presidente gli domanderà il suo nome, cognome, età, professione, dimora, ed il luogo della sua nascita.

Vel. l'art. 341. del Cod. del 3, brumajo.

311. Il presidente avvertirà il difensore, che egli non può dire niente contro la sua coscienza, o contro il rispetto dovuto alle leggi, e che deve esprimersi con decenza e moderazione.

Ved. l' art. del Cod. del 3. brumajo ec.

31 . Il presidente indrizzerà ai giurati levati in piedi, e senza cappello il seguente discorso.

„ Voi giurate, e promettete avanti Iddio,
„ e gli uomini, di esaminare colla più scru-
„ polosa attenzione le imputazioni, che sa-
„ ranno proposte contro N. di non tradire
„ nè gl' interessi dell' accusato, nè quelli
„ della società, che l' accusa, di non par-

,, lare con alcun fin dopo le vostre dichia-
,, razioni, di non ascoltare nè l'odio, o
,, malignità, nè il timore, o la benevo-
,, lenza, di non decidervi che dietro le
,, prove, che saranno portate in favore, o
,, contro secondo la vostra coscienza, e la
,, vostra intima convenzione coll'imparzia-
,, lità, e fermezza, che convien ad un
,, uomo libero, e probo. ,,

Ciascuno dei giurati chiamato individualmente dal presidente risponderà, alzando la mano ,, *lo giuro* ,, sotto pena di nullità.

Ved. l' art. 343. *del Cod. del* 3. *brumajo.*

313. Subito dopo il presidente avvertirà l'accusato di fare attenzione a quanto è per ascoltare.

Ordinerà al cancelliere di leggere la sentenza della corte imperiale il rinvio portante alla corte d'assises, e l'atto d'accusa.

Il cancelliere fa questa lettura a voce alta.

Ved. l' art. 344. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4.

314. Dopo questa lettura ricorderà all'accusato ciò che è contenuto nell'atto di accusa, e gli dirà ,, Ecco di che siete accu-
,, sato, adesso sentirete le prove, che sa-
,, ranno prodotte contro di voi. ,,

Ved. l' art. 345. *del Cod. del* 3. *brumajo.*

315. Il procurator generale esporrà il soggetto dell'accusa: in seguito presenterà la lista dei testimonj, che devono essere sentiti o a sua istanza, o ad istanza della parte civile o dell'accusato.

Questa lista sarà letta ad alta voce dal cancelliere.

Essa non potrà contenere, che i testimonj, dei quali il nome, professione, e domicilio siano stati notificati ventiquattr'ore almeno prima dell'esame di questi testimonj all'accusato dal procurator generale, o dalla parte civile, al procurator generale dall'accusato senza pregiudizio della facoltà accordata al presidente nell'articolo 260.

L'accusato, ed il procuratore imperiale potranno per conseguenza opporsi all'esame di un testimone, che non fosse stato indicato, o che non fosse stato chiaramente descritto nell'atto di notificazione.

La corte delibererà in seguito intorno a quest'opposizione.

Ved. gli articoli 546. *e* 547. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

316. Il presidente ordinerà ai testimonj di ritarsi nella camera, che sarà loro destinata, essi non ne sortiranno, che per deporre. Il presidente prenderà se occorre, le precauzioni per impedire ai testimonj di confe-

rire insieme intorno al delitto, e all'accusato prima di deporre.

Ved. l'Art. 348. del Cod. del 3. brumajo.

317. Li testimonj deporranno separatamente uno dopo l'altro secondo l'ordine stabilito dal procurator generale. Prima di deporre, presteranno, sotto pena di nullità, il giuramento di parlare senz' odio, senza timore, di dire intieramente la verità, e niente altro, che la verità.

Il presidente gl'interrogherà del loro nome, cognome, età, professione, domicilio, o residenza, se conoscevano l'accusato, se siano parenti, o affini dell' accusato, o della parte civile ed in qual grado; gl' interrogherà eziandio se siano addetti al servizio dell'uno, e dell'altro: dopo di ciò i testimonj faranno la loro deposizione vocalmente.

Ved. gli articoli 349. 350. 351. e 352. del Codice del 3. brumajo.

318. Il presidente farà prender nota dal cancelliere delle aggiunte, cangiamenti, e variazioni, che potrebbero trovarsi fra la deposizione d'un testimone, e le sue precedenti dichiarazioni.

Il procuratore generale, e l'accusato potranno chiedere al presidente, che faccia prendere nota di questi cangiamenti, addizioni, o variazioni.

319. Dopo ciascuna deposizione il presidente domanda al testimone, se ha inteso parlare dell' accusato presente: domanderà quindi all' accusato, se vuol rispondere a quello, che è stato detto contro di lui.

Il testimonio non potrà essere interrotto; l'accusato, o il suo difensore potranno interrogarlo per l' organo del presidente, dopo la sua deposizione, e dire tanto contro la di lui persona, che contro la sua deposizione tutto ciò, che potrà essere utile alla difesa dell' accusato.

Il presidente potrà egualmente domandare al testimone, ed all' accusato tutti gli schiarimenti, che crederà necessarj alla manifestazione della verità.

Li giudici, il procurator generale, ed i giurati avranno la stessa facoltà, domandando la parola al presidente. La parte civile non potrà fare interrogazioni all' accusato, ed ai testimonj, che per l' organo del presidente.

Ved. gli art. 353. 354. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

320. Ogni testimone dopo la sua deposizione resterà nell' uditore; se il presidente non ha ordinato altrimenti fino a che li giurati si sieno ritirati per emettere la loro dichiarazione.

Ved. l'art. 355. del Cod. del 3. brumajo anno 4.

321. Dopo sentiti li testimonj prodotti dal procuratore generale, e della parte civile, l'accusatore farà sentire quelli, di cui avrà notificata la lista tanto sopra i fatti motivati nell'atto di accusa, quanto che per attestare che egli è uomo d'onore di probità, e di una condotta irreprensibile.

Le citazioni fatte a richiesta degli accusati saranno a loro spese come pure i salarj dei testimonj citati, se lo richiedono, salvo al procuratore generale imperiale di far citare a sua istanza li testimonj, che gli fossero indicati dall'accusato nel caso, in cui credesse, che la loro dichiarazione potrebbe essere utile per scoprire la verità.

Ved. gli articoli 356. e 357. del Codice del 3. brumajo an. 4. e l'art. 2. della legge del 5. piovoso an. 13. relativa alla diminuzione delle spese giudiciarie in materia criminale.

322. Non potranno essere ricevute le deposizioni.

1. Del padre, madre, avo, ava, e di ogni altro ascendente dell'accusato, o di uno degli accusati presenti, o sottoposti al medesimo dibattimento,

2. Del figlio, figlia, nipote, o altro discendente.

3. Dei fratelli, o sorelle.

4. Del marito, o della moglie, anche dopo pronunziato il divorzio.

Degli affini nei medesimi gradi.

6. Dei denunziatori, la denunzia dei quali è ricompensata con denaro dalla legge.

Senza però, che la deposizione di queste persone possa produrre nullità, allorchè o il procurator generale, o la parte civile, o l' accusato non si sono opposti, perchè fossero ascoltate.

Ved. l' art. 358. Cod. del 3. brumajo an. 4.

323. Li denunziatori, che non sono ricompensati con denaro dalla legge, potranno essere sentiti in qualità di testimonj; ma il giurì sarà avvertito della loro qualità di denunziatori.

324. Li testimonj prodotti dal procurator generale, o dall' accusato saranno sentiti nel dibattimento, benchè precedentemente non avessero deposto in iscritto, o benchè non avessero ricevuta alcuna citazione, a condizione però, che in ogni caso siano portati nella lista nominata nell' articolo 315.

Ved. l' art. 359. del 3. brumajo.

325. Li testimonj da qualunque parte siano prodotti, non potranno mai interpellarsi fra loro.

Ved. l' art. 360. *del Cod. del* 3. *brumajo*

326. L' accusato potrà domandare dopo che avranno deposto, che quelli, che egli indicherà, si ritirino dall' uditorio, e che uno, o più fra di loro siano introdotti, ed ascoltati, di nuovo tanto separatamente, quanto in presenza li uni degli altri.

Il procurator generale avrà la stessa facoltà.

Il presidente potrà anche ordinarlo d' offizio.

Ved. gli art. 361. 362. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

327. Il presidente potrà prima, nel mentre, o dopo l' esame di un testimone fare ritirare uno o più accusati, ed esaminarli separatamente sopra alcune circostanze del processo: ma avrà cura di non proseguire il dibattimento generale, se non che dopo avere istruito ogni accusato di ciò, che si sarà fatto in di lui assenza, e di ciò, che ne sarà risultato.

328. Durante l' esame i giurati, il procurator generale e i giudici possono prender nota di ciò che sembrerà loro importante tanto nelle deposizioni dei testimonj, che nella

difesa dell'accusato, purchè la discussione non ne resti interrotta.

Ved. l' Art. 363. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

329. Nel corso, o dopo le deposizioni il presidente farà presentare all' accusato tutti gli oggetti relativi al delitto, e che possono servire a convinzione, e lo interpellerà di rispondere personalmente se li riconosce: il presidente farà ancora presentarli ai testimonj, se vi è luogo.

Ved. l' art. 364. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

330. Se dopo i dibattimenti la deposizione di un testimone sembrasse falsa, il presidente potrà, tanto ad istanza del procurator generale, che della parte civile, dell' accusato, ed anche d' offizio far mettere subito in istato d' arresto il testimone. Il procurator generale, e il presidente, o uno dei giudici da lui incombenzato adenpiranno in questa parte, il primo le funzioni di offiziale di polizia giudiziaria, il secondo le funzioni attribuite ai giudici istruttori negli altri casi.

Le carte d' instruzione saranno in seguito trasmesse alla corte imperiale per esservi deliberato intorno all' ammissione in stato di accusa.

Ved. l' Art. 367. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4.

631. Nel caso pell' articolo precedente il procurator generale, la parte civile, o l' accusato potranno immediatamente richiedere il rinvio della causa alla prossima sessione, e la corte potrà ordinarlo anche d' offizio.

332. Nel caso in cui l' accusato, i testimonj, o uno fra loro non parlassero la stessa lingua o idioma, il presidente nominerà d' offizio sotto pena di nullità, un' interpetre dell' età di 21. anno almeno, e gli farà giurare, sotto la stessa pena, di tradurre fedelmente i discorsi da comunicarsi fra coloro, che parlano con diverso linguaggio.

L' accusato, ed il procurator generale potranno ricusare l' interpetre, allegando i motivi della loro ricusa.

La corte ne giudicherà.

L' interpetre neppure di consenso del procuratore imperiale, o dell' accusato potrà esser preso fra i testimonj, li giudici, e li giurati sotto pena di nullità.

Ved. gli articoli 368. *e* 369. *del Codice del* 3. *brumajo*.

333. Se l' accusato è sordo, o muto, non sa scrivere, il presidente nominerà d' offizio per interpetre la persona, che avrà maggiore abitudine di conversare con lui.

Si osserverà lo stesso riguardo al testimone sordo, e muto.

Sarà inoltre eseguito il disposto di più nei precedenti articoli.

Quando il sordo, e muto sapesse scrivere, il cancelliere scriverà le domande, e le osservazioni, che gli saranno state fatte; queste saranno consegnate all' accusato, o al testimone, li quali daranno in iscritto le loro risposte, o dichiarazioni. Il cancelliere farà lettura di tutto.

344. Il presidente stabilirà quegli fra gli accusati, che dovrà essere sottoposto il primo al dibattimento, principiando dall' accusato principale, se ve n' è.

Si farà in seguito un dibattimento particolare sopra ciascuno degli altri accusati.

Ved. l' Art. 428. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

335. In seguito delle deposizioni dei testimonj, e dei rilievi rispettivi, ai quali esse avranno dato luogo, la parte civile, o il suo difensore, ed il procurator generale saranno intesi, e svilupperanno i mezzi in appoggio dell' accusa.

L' accusato, ed il suo difensore potranno rispondervi.

La replica è permessa alla parte civile, ed al procurator generale, ma l' accusato, o il suo difensore avranno sempre gli ultimi la parola.

Quindi il presidente dichiarerà, che le discussioni sono terminate.

Ved. gli articoli 370. *e* 371. *del Codice del* 3. *brumajo*.

336. Il presidente riassumerà la causa.

Farà rimarcare ai giurati le principali prove tanto in favore, che contro l'accusato.

Rammenterà loro le funzioni, che devono adempire.

Fisserà le questioni nel modo, che si dirà in appresso.

Ved l' Art. 372. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

337. La questione, che risulta dall'atto di accusa, sarà posta in questi termini.

„ L'accusato è egli colpevole di aver
„ commesso il tale omicidio, il tal furto,
„ o il tal altro delitto con tutte le circo-
„ stanze comprese nell' epilogo dell' atto di
„ accusa? „

Ved. gli articoli 374. *e* 375. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

338. Se risulta dalle discussioni, una o più circostanze aggravanti non nominate nell'atto di accusa, il presidente aggiungerà la seguente questione.

„ L'accusato ha egli commesso il delitto
„ con tale, o tale circostanza? „

Ved. gli articoli 373. *e* 375. *e seg. del Codice del* 3. *brumajo*.

339. Quando l' accusato avrà portato per iscusa un fatto ammesso come tale dalla legge, la questione sarà posta in questa maniera.

„ Costa del tal fatto? „

Ved. l' Art. 646. del Cod. del 3. brumajo an 4.

340. Se l' accusato ha meno di 16. anni, il presidente proporrà questa questione.

„ L' accusato ha egli agito con discerni-
„ mento? „

Ved. il Cod. Penale del 25. Settembre 1791. parte 1. tit. 5.

341. Il presidente dopo aver fatte le questioni, le rimetterà ai giurati nella persona del capo del Giurì: rimetterà loro nel tempo stesso l' atto di accusa, li processi verbali, che provano il delitto, li documenti del processo, eccettuate le disposizioni scritte dei testimonj.

Avvertirà li giurati, che se l' accusato è dichiarato colpevole del fatto principale a semplice maggiorità di suffragj, devono farne menzione nel principio della loro dichiarazione.

Farà ritirare l' accusato dall' uditorio.

Ved. gli art. 381. 382. 383. e 384. del Cod. del 3. brumajo.

342. Dopo fissate, e consegnate ai giura-

ti le questioni, si ritireranno nella loro camera per deliberarvi.

Il loro capo sarà il primo estratto a sorte, o quello, che sarà stabilito da loro, e di consenso di quest' ultimo.

Prima d' incominciare a deliberare, il capo dei giurati leggerà la seguente istruzione, che dovrà essere in grossi caratteri affissa nel luogo il più visibile della loro camera.

„ La legge non domanda conto ai giura-
„ ti dei mezzi, che hanno servito a con-
„ vincerli, non prescrive loro alcuna rego-
„ la, dalla quale debbano fare particolar-
„ mente dipendere la pienezza, e la suffi-
„ cienza d' una prova: essa prescrive loro
„ d' interrogare se stessi nel silenzio, e rac-
„ coglimento, e di cercare nella sincerità
„ della loro coscienza quale impressione ab-
„ biano fatta nella loro ragione le prove rac-
„ colte contro l' accusato, ed i mezzi di sua
„ difesa. La legge non dice loro „ *voi tenete per certo ogni fatto attestato da un tale, o tal numero di testimonj* „ Essa nep-
„ pure dice loro „ *voi non riguarderete come sufficientemente stabilita ogni prova, che non sarà formata col tal processo verbale, col tal documento, con tanti testimonj, o con tanti indizj:* „ essa non fa loro, che que-

„ sta domanda che contiene tutta l' esten-
„ sione dei loro doveri „ *siete voi intieramente convinti?*

„ Ciò, che importa essenzialmente di non
„ perdersi di vista, si è che ogni delibera-
„ zione del giurì deve farsi sull' atto di ac-
„ cusa. Essi devono unicamente attaccarsi
„ ai fatti, che lo costituiscono, e che ne
„ dipendono, ed essi mancano al loro pri-
„ mo dovere, allorchè pensando alle dispo-
„ sizioni delle leggi penali considerano le
„ conseguenze, che potrà avere riguardo al-
„ l' accusato la dichiarazione, che devono fa-
„ re. La loro missione non ha per oggetto
„ il perseguitare, o il punire i delitti; essi
„ non sono chiamati, che per decidere, se
„ l' accusato è, o nò colpevole del delitto,
„ che gli viene imputato. „

Ved. gli art. 372. 385. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

343. Li giurati non potranno escire dalla loro camera, che dopo aver' emessa la loro dichiarazione.

Per qualunque causa che si sia, l' ingresso non potrà esser permesso, durante le loro deliberazioni se non chè dal Presidente; e per iscritto.

Il presidente è obbligato di dare al capo della Gendarmeria di servizio, ordine specia-

le, o scritto di far guardare le uscite della loro camera. Sarà espresso nell'ordine il nome, e la qualità di questo capo.

La corte potrà punire il giurato, che contraviene con un' ammenda di 500. franchi al più: ogni altra persona, che lo avrà fatto eseguire, potrà esser punita con una carcerazione di ventiquatr' ore.

Ved. l' Art. 383. del Cod. del 3. brumajo, e la legge del 13. germile an. 5.

344. Li giurati delibereranno sul fatto principale, ed in seguito sopra ogni circostanza.

345. Il capo del giurì gl' interrogherà secondo le questioni proposte, e ciascuno risponderà come segue.

1. Se il giurato crede, che non costi del fatto, o che l'accusato non ne sia convinto, dirà;

Nò, l' accusato non è colpevole.

In questo caso il giurato non dovrà rispondere ad altro.

2. Se opina, che costi del fatto, e che l' accusato ne sia convinto, dirà.

Si, l' accusato è colpevole di aver commesso il delitto con tutte le circostanze comprese nella produzione delle questioni.

3. Se pensa, che costi del fatto, che l' accusato ne sia convinto, ma che non esista

la prova, che riguardo a qualche circostanza, dirà.

Si, l' accusato è colpevole di aver commesso il delitto colla tale circostanza, ma non costa, che lo abbia commesso colla tal' altra.

4. Se crede, che costi del fatto, che l' accusato ne sia convinto, ma che non sia provata alcuna circostanza, dirà.

Si l' accusato è colpevole, ma senza alcuna circostanza.

Ved. l' Art. 389. *e seg. fino e compreso l' artic.* 397. *del Cod. del* 3. *brumajo.*

346. In oltre, se vi è luogo, il giurato farà una risposta particolare nei casi previsti negli articoli 339. e 340.

Ved. gli articoli 339. 340' 345.

347. La decisione del giurì si formerà alla pluralità dei voti tanto se sia favorevole, quanto se sia contraria all' accusato, sotto pena di nullità.

In caso di eguaglianza di voti, prevarrà l' opinione favorevole all' accusato.

348. Li giurati rientreranno in seguito nell' uditorio. e riprenderanno il loro posto.

Il presidente domanderà loro quale è il risultato della loro deliberazione.

Il capo dei giurì si alzerà in piedi, e posta la mano sul suo cuore dirà, *Sul mio ono-*

re, e sulla mia coscienza, avanti Iddio, ed avanti gli uomini la dichiarazione del giurì è Sì, l' accusato, ec. No l' accusato ec.

Ved. l' Art. 413. del Cod. del 3. brumajo.

349. La dichiarazione del giurì sarà sottoscritta dal capo, e da lui rimessa al presidente, il tutto in presenza dei giurati.

Il presidente la sottoscriverà, e la farà sottoscrivere dal cancelliere.

Ved. l' Art. 413. del Cod. del 3. brumajo.

350. La dichiarazione del giuri non potrà mai essere sottoposta ad alcun ricorso.

Ved. l' Art. 415. del Cod. del 3. brumajo.

351. Ciò non ostante se l' accusato è stato dichiarato colpevole a semplice pluralità, li giudici delibereranno fra loro sullo stesso punto, e se l' opinione della minorità de' giurati è adottata dalla maggiorità dei giudici in maniera, che riunendo il numero delle voci, questo numero ecceda quello della maggiorità dei giurati, e della minorità dei giudici, prevalerà l' opinione favorevole all' accusato.

352. Oltre il caso previsto nell' articolo precedente, se li giudici sono all' unanimità convinti, che li giurati, anche avendo osservato le forme, si sono ingannati sul merito, la corte dichiarerà, che si sospenda il giudizio, e rimetterà la causa alla se-

guente sessione per essere sottoposta ad un nuovo giurì, di cui non potrà far parte alcuno dei primi giurati.

Nessuno avrà il dritto di promuovere questa misura: la corte non potrà ordinarla, che d'offizio, e immediatamente dopo che sarà stata pubblicata la dichiarazione del giurì, e quando l'accusato sarà stato dichiarato convinto: non potrà usarsi di questa misura, quando l'accusato non sarà stato dichiarato colpevole.

La corte sarà tenuta di pronunziare immediatamente dopo la dichiaraaione d'un secondo giurì, benchè fossero conforme alla prima.

Ved. gli art. 415. 416. e 417. del Cod. del 3. brumajo.

353. L'esame, ed i dibattimenti una volta incominciati, saranno continuati senza interrompimento, e senza avere alcuna sorta di comunicazione al di fuori, sino alla dichiarazione del giurì inclusivamente.

Il presidente potrà accordarne la sospensione per il tempo necessario al riposo dei giudici, dei giurati, dei testimonj, e degli accusati.

Ved. l' articolo 418. del del Cod. del tre brumajo.

354. Quando un testimonio, che è stato

citato, non comparirà, la corte ad istanza del procurator generale, e prima che li dibattimenti sieno aperti colla deposizione del primo testimone inscritto nella lista, potrà rinviare la causa alla prossima sessione.

Ved. l' Artic. 409. del Cod. del 3. brumajo.

355. Se a motivo della non comparsa del testimone la causa è rimessa alla seguente sessione, ogni spesa di citazione, atti, viaggi de' testimonj, ed altre che abbiano per oggetto di far giudicare la causa, saranno a carico di questo testimone, e vi sarà costretto anche coll' arresto personale a richiesta del procurator generale, nella sentenza, che rinvia li dibattimenti alla seguente sessione.

La stessa sentenza ordinerà in oltre, che questo testimone sarà accompagnato dalla forza pubblica avanti la corte, per esservi sentito.

Nulla dimeno in tutti i casi che il testimone, non comparirà, o che ricuserà sia di prestare il giuramento, che di fare la sua deposizione, sarà condannato nella pena, di cui nell' articolo 80.

Ved. l' artic. 420. del Cod del 3. brumajo.

356. Contro queste condanne potrà farsi opposizione dentro dieci giorni da quello della notificazione, che ne sarà stata fatta

al testimone condannato, o al suo domicilio, oltre un giorno per ogni cinque miriametri, e l' opposizione sarà ricevuta, se prova, che è stato legittimamente impedito, o che dev' essere moderata l' ammenda pronunziata contro di lui.

Ved. l' Art. 422. del Cod. del 3. brumajo.

SEZIONE II.

Del giudizio, e dell' esecuzione.

357. Il Presidente farà comparire l' accusato, ed il cancelliere leggerà in di lui presenza la dichiarazione del giurì.

Ved. l' Art. 423. del Cod. del 3. brumajo.

358. Quando l' accusato sarà stato dichiarato non colpevole, il presidente pronunzierà, che è assoluto dalla accusa, ed ordinerà che sia posto in libertà se non vi è ritenuto per altro motivo.

La corte delibererà in seguito su i danni, ed interessi rispettivamente pretesi dopo che le parti avranno proposto il loro scopo, o le loro difese, e che sarà stato ascoltato il procurator generale.

Ciò non ostante la corte potrà, se lo giudica convenevole, commettere ad uno dei giudici di sentire le parti, prendere cogni-

zione dei documenti, e fare il suo rapporto all'udienza, dove non sarà interrotto alle parti di presentare le loro osservazioni, e dove il ministero publico sarà inteso di nuovo.

L'accusato assoluto potrà ottenere ancora i danni, ed interessi contro i suoi denunziatori per fatto di calunnia, senza però, che i membri delle autorità costituite possono in tal maniera essere ricercati a motivo degli avvisi che sono tenuti dare riguardo ai delitti, di cui hanno creduto dover prendere cognizione nell' esercizio delle loro funzioni, salvo contro essi la domanda in azione civile, se vi è luogo.

Il procurator generale sarà tenuto, se l' accusato lo ricerca, di farGli conoscere i denunziatori.

Ved. l' Artic. 424. del Cod. del 3. brumajo.

559. La domanda per danni, ed interessi fatte dall'accusato contro i suoi denunziatori, o contro la parte civile, o dalla parte civile, contro l'accusato, o il condannato, saranno portate alla corte d'assises.

La parte civile deve fare la sua domanda per i danni, ed interessi prima del giudizio; dopo non sarà più ammisibile.

E' lo stesso dell'accusato, se ha conosciuto il suo denunziatore.

Quando l' accusato non avesse conosciuto il suo denunziatore, che dopo il giudizio, ma prima che termini la seduta, sarà tenuto, sotto pena di decadere da tal diritto, di portare la sua domanda alla corte d'assisa: se non l' ha conosciuto, che dopo chiusa la seduta, sarà portata la sua domanda al tribunal civile.

Riguardo ai terzi, che non fossero stati parti nel processo, s' indirizzeranno al tribunal civile.

Ved. gli art. 328. e seg. del Cod. del 3. brumajo.

360. Ogni persona assoluta legalmente non potrà più essere arrestata di nuovo, nè accusata per lo stesso fatto.

Ved. l' Art. 426. del Cod. del 3. brumajo.

361. Quando nel corso dei dibattimenti l' accusato sarà stato incolpato di un' altro fatto o per mezzo dei documenti, o delle deposizioni dei testimonj, il presidente dopo aver pronunziato, che è assoluto dall' accusa, ordinerà, che sia processato per il nuovo fatto: in conseguenza lo rimetterà in stato di comparimento, o di accompagnamento secondo le distinzioni fissate nell' articolo 91. ed anche in stato di mandato di arresto, se vi è luogo, avanti il giudice istruttore del circondario, in cui risiede la

corte perchè si proceda a nuova istruzione.

Questa disposizione non sarà però eseguita che nel caso, in cui prima, che si chiudano i dibattimenti, il ministero publico avrà fatto delle riserve per la nuova procesdura.

Ved. l'articolo 427. della legge del 3. brumajo anno 4.

362. Quando l'accusato sarà stato dichiarato colpevole, il procurator generale farà la sua domanda alla corte per l'applicazione della legge.

La parte civile farà altrettanto per la restituzione, e per i danni ed interessi.

Ved. gli articoli 429. e 430. del Codice del 3. brumajo.

363. Il presidente domanderà all'accusato se ha da dire alcuna cosa in sua difesa.

Nè l'accusato, nè il suo difensore potranno più sostenere, che il fatto non sussiste, ma solamente, che non è proibito, nè qualificato delitto dalla legge, o che non merita la pena, di cui il procurator generale ha domandata l'applicazione, o che non porta danni, ed interessi a profitto della parte civile, o finalmente, che questa esagera troppo i danni, ed interessi, che le sono dovuti.

Ved. l'art. 431. del Cod. del 3. brumajo.

364. La corte assolverà l'accusato, se il fatto di cui è dichiarato colpevole, non è proibito da una legge penale.

Ved. l' artic. 432. del Cod. del 3. brumajo.

365. Se questo fatto è proibito, la corte pronunzierà la pena stabilita nella legge, anche nel caso, che dietro il dibattimento si trovasse non esser più di competenza della corte d'assisa.

In caso di convinzione di più delitti o di polizia correzionale, o di competenza della corte, sarà pronunziata soltanto la pena più grave.

Ved. l' art. 434. del Cod. del 3. brumajo.

366. Nel caso di assoluzione, come in quello di condanna la corte delibererà sopra i danni, ed interessi pretesi dalla parte civile, o dall' accusato: li liquiderà nella stessa decisione, o commetterà ad uno dei giudici di sentire le parti di prendere cognizione dei documenti, e di farne rapporto, come è stato detto all' articolo 358.

La corte ordinerà in oltre, che gli effetti presi siano restituiti al proprietario.

Però se vi è stata condanna, non sarà fatta questa restituzione, se non che giustificandosi dal proprietario, che il condannato ha lasciato passare i termini senza ricorrere in cassazione, o se vi è ricorso, che

la causa è terminata definitivamente.

Ved. l' art. 432. del Cod. del 3. brumajo.

367. Quando l'accusato sarà stato dichiarato scusabile, la corte pronunzierà conformemente al codice dei delitti, e delle pene.

Ved. l' art. 433. del Cod. del 3. brumajo.

368. L'accusato, o la parte civile, che soccomberà, sarà condannato nelle spese in favore dello stato, e dell'altra parte.

369. Li giudici delibereranno, ed emetteranno la loro opinione a voce bassa: potranno per tale effetto ritirarsi nella camera di consiglio, ma la decisione sarà pronunziata ad alta voce dal presidente in presenza del pubblico, e dell'accusato.

Prima di pronunciarla, il presidente è tenuto di leggere il testo della legge sulla quale è fondata.

Il cancelliere scriverà la decisione: v' inserirà il testo della legge applicata sotto pena di 100. franchi d' ammenda.

Ved. gli articoli 435. 436. 437. e 442. del Codice del 3. brumajo.

370. La minuta della decisione sarà sottoscritta dai giudici, che l'avranno proferita, sotto pena di 100. franchi d'ammenda contro il cancelliere, e dell'azione civile tanto contro il cancelliere, che contro i giudici.

Sarà sottoscritta dentro 24. ore da che sarà proferita.

Ved. l' art. 438. del Cod. del 3. brumajo.

371. Dopo aver pronunziata la decisione, il presidente potrà, secondo le circostanze, esortare l'accusato alla fermezza, alla rassegnazione, o a riformare la sua condotta.

L'avvertirà della facoltà, che egli ha, di ricorrere in cassazione, e del termine, dentro il quale è circoscritto l'esercizio di questa facoltà.

Ved. l' art. 439. del Cod. del 3. brumajo.

372. Il cancelliere farà un processo verbale della seduta all' effetto di costatare, che sono state osservate le formalità prescritte.

Non sarà fatta menzione alcuna nel processo verbale nè delle risposte degli accusati, nè del contenuto nelle deposizioni, salvo quanto è stato detto nell' articolo 318. relativamente ai cangiamenti, variazioni, o contradizioni nelle dichiarazioni dei testimonj.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal presidente, e dal cancelliere.

La mancanza del processo verbale sarà punita con 500. franchi d'ammenda contro il cancelliere.

373. Il condannato avrà tre giorni intieri, oltre quello, in cui sarà stata pronun-

ziata la sua decisione, per dichiarare alla cancelleria, che ricorre in cassazione.

Il procurator generale potrà dentro lo stesso termine dichiarare in cancelleria, che domanda la cassazione della decisione.

La parte civile godrà ancora dello stesso termine, ma non potrà ricorrere, che per le disposizioni relative ai suoi interessi civili.

Duranti questi tre giorni, e se vi è stato ricorso in cassazione, fino a che non sia ricevuta la decisione della corte di cassazione, si soprassederà all' esecuzione della decisione della corte.

Ved. gli art. 440. 441. *del Cod. de' 3. Brumijero.*

374. Nei casi previsti negli artic. 409. e 412. del presente codice, il procurator generale, o la parte civile non avranno, che 24. ore per ricorrere.

375. La condanna sarà eseguita dentro 24. ore che succedono li termini indicati nell' art. 378. se non vi è stato ricorso in cassazione, o in caso di ricorso, dentro 24. ore dopo se è stata ricevuta la decisione della corte di cassazione, che avrà rigettata la domanda.

Ved. l' art. 443. *del Cod. del* 3. *brumajo anno* 4.

376. La condanna sarà eseguita per ordine del procurator generale; egli avrà dritto di chiedere direttamente per quest'effetto l'assistenza della forza pubblica.

Ved. l'art. 444. del Cod. del 3. brumajo anno 4.

377. Se il condannato vuol fare una dichiarazione, sarà ricevuta da uno dei Giudici del luogo dell'esecuzione assistito dal cancelliere.

378. Il cancelliere sotto pena di un'ammenda di 100. franchi farà processo verbale dell'esecuzione, e dentro 24. ore la trascriverà a piedi della minuta della decisione. Egli sottoscriverà la trascrizione, e farà menzione di tutto, sotto la stessa pena, in margine del processo verbale. Questa menzione sarà egualmente sottoscritta, e la trascrizione farà prova, come il processo verbale stesso.

379. Allorchè duranti le discussioni, che avranno preceduto la decisione di condanna, l'accusato sarà stato incolpato sia con deposizioni di testimonj di delitti diversi da quelli, di cui era accusato, se questi nuovi delitti meritano una pena più grave delle prime, o se l'accusato ha dei complici in stato di arresto, la corte ordinerà, che sia proceduto per questi nuovi fatti secondo le forme prescritte nel presente codice.

In questi due casi il procurator generale soprassiederà all'esecuzione della decisione, che ha pronunziata la prima condanna fino a che sia deliberato sopra il secondo processo.

Ved. l'art. 446. del Cod. del 3. brumajo.

380. Ogni minuta di decisioni, rese dalle assise saranno riunite, e depositate nella cancelleria del tribunale di prima istanza del capo luogo del dipartimento.

Sono eccettuate le minute delle decisioni rese dalla corte d'assisa del dipartimento, in cui risiede la corte imperiale, le quali resteranno depositate nella cancelleria della detta corte.

CAPITOLO XV.

Del Giurì, e del modo di formarlo.

SEZIONE I.

Del Giurì.

381. Nessuno può adempire le funzioni di giurato, se non ha trenta anni compiti, e se non gode dei diritti politici, e civili, sotto pena di nullità.

Ved. l'art. 483. del Cod. del 3. brumajo.

382. Li giurati saranno presi

1. Fra i membri di collegj elettorali.

2. Fra le 300. persone domiciliate nel dipartimento, che pagano una maggior somma o titolo d' imposte.

3. Fra i funzionarj dell'ordine amministrativo nominati dall' Imperatore.

4. Fra i dottori, e licenziati in una, o in più delle quattro facoltà di legge, medicina, scienze, e belle arti, i membri, e corrispondenti dell' istituto, e delle altre società di letterati riconosciute dal governo.

5. Fra li notari;

6. Fra li banchieri, negozianti, e mercanti, che pagano la patente di una delle due prime classi.

7. Fra gl' impiegati dell' amministrazioni, che godono di un trattamento di 4000. fr. almeno.

Non potrà essere preso alcun giurato, che fra i cittadini sopra descritti, salvo quanto si è detto nell' articolo 386.

383. Nessuno può essere giurato nello stesso affare, in cui è stato offiziale di polizia giudiziaria, testimone, interpetre, perito, o parte, sotto pena di nullità.

Ved. gli artic. 369. 494. del Cod. del 3. brumajo.

384. Le funzioni di giurato sono incom-

patibili con quelle di ministro, di prefetto, di giudice, procurator generale, e imperiale presso le corti, e tribunali, e dei loro sostituiti.

Sono egualmente incompatibili con quelle di ministro di qualunque culto.

Ved. l'art. 384. del Cod. del 3. Brumajo.

385. Li cancellieri di stato incaricati di una parte di amministrazione, i commissarj imperiali presso le amministrazioni, o regie, li settuagenarj sono dispensati, se lo domandano.

Ved. l'art. 484. del Cod. 3. Brumajo.

386. Chiunque non trovandosi in alcuna delle classi descritte nell'articolo 382. desiderasse essere ammesso all'onore di adempire le funzioni di giurato, potrà esser compreso nella lista, se lo domanda al prefetto, e se dopo che il prefetto avrà avuto dei riscontri vantaggiosi riguardo al richiedente, e gli avrà trasmessi al ministro dell'interno, il ministro accorda un'autorizzazione per questo effetto.

Il Prefetto potrà egualmente farne d'offizio la proposizione al ministro.

387. Li prefetti formeranno, sotto la loro responsabilità, una lista di giurati ogni volta, che ne saranno richiesti dalli presidenti delle corti di assise. Questa richiesta

sarà fatta almeno quindici giorni prima dell' apertura della sessione.

Se la corte è divisa in una, o più sezioni, ogni presidente potrà quando il numero degli affari lo esigesse, richiedere una lista di giurati per la sezione, a cui presiede.

In ogni caso la lista sarà composta di sessanta cittadini: sarà quindi indirizzata al presidente della corte di assisa, o di sezione, che sarà tenuto di ridurla a trentasei dentro 24. ore a contare dal giorno, in cui l'avrà ricevuta, d' inviarla, dentro lo stesso termine al prefetto, che glie l' avrà fatta pervenire, e come si dirà in appresso, a tutti quelli, che devono riceverla.

388. Ogni prefetto manderà la lista così ridotta al Gran-Giudice ministro della Giustizia, al primo presidente della corte imperiale, al procuratore generale presso la stessa corte, al presidente della corte d' assisa, o di sezione, e inoltre al procurator imperiale criminale, se ve n' è uno nel dipartimento, per il quale è destinata la lista.

389. Ai cittadini, che la compongono, non sarà mandata l' intiera lista; ma il Prefetto notificherà a ciascuno d' essi l' estratto della lista, dalla quale risulta, che il suo

nome vi è compreso. Questa notificazione sarà loro fatta otto giorni almeno prima di quello, in cui deve servire la lista.

Questo giorno sarà indicato nella notificazione, la quale conterrà di più un'intimazione di trovarsi nel giorno indicato sotto le pene stabilite nel presente Codice.

In mancanza di notificazione alla persona, sarà fatta al suo domicilio, come ancora a quello del maire, o dell'aggiunto del luogo; questi è tenuto di dargliene conoscenza.

390. La lista dei giurati si avrà per non fatta dopo aver servito al fine per il quale sarà stata formata.

Ved. quì appresso l' articolo 406.

391. Il giurato, che sarà stato portato su di una lista, ed avrà sodisfatto a quanto si richiedeva da lui, non potrà esser compreso nelle liste delle quattro sessioni seguenti, purchè non vi acconsenta.

Nell' inviare le nuove liste de' giurati al Grangiudice ministro della giustizia, li prefetti vi aggiungeranno la nota di quelli, che portati sulle liste precedenti non avranno sodisfatto a quanto si chiedeva da loro. Il Gran-Giudice farà in ogni anno un rapporto sulla maniera, con cui li cittadini inseriti nelle liste hanno adempite le loro funzioni.

Se qualche funzionario chiamato come giurato, non ha corrisposto alla chiamata, il rapporto lo indicherà particolarmente.

S. M. I. si riserva di dare ai giurati, che avranno dimostrato un zelo lodevole, delle onorevoli testimonianze di sua sodisfazione.

Ved. l'art. 490. del Cod. del 3. Brumajo.

392. Nessun cittadino maggiore di anni 30. potrà essere ammesso ai posti amministrativi, o giudizjarj, se non prova con un certificato del ministero pubblico presso la corte d'assisa, nella giurisdizione della quale egli ha risieduto, che ha sodisfatto alle domande fattegli ogni volta, che è stato iscritto in una lista di giurati, o che sono state trovate valevoli le scuse addotte da lui, o che ancora non è mai stato cercato.

Non sarà ammessa alcuna petizione, se non è accompagnata da questo certificato.

SEZIONE II.

Della maniera di formare, e di convocare il Giurì.

393. È necessario il numero di dodici giurati per formare un giurì.

394. Sarà notificata ad ogni accusato la lista dei giurati la vigilia del giorno determinato per la formazione del quadro. Questa notificazione sarà nulla, e così quello, che verrà appresso se è fatta più presto, o più tardi.

395. In ogni caso se nel giorno indicato vi sono meno di trenta giurati presenti non scusati, o non dispensati, sarà completato il numero di trenta giurati dal presidente della corte di assisa; questi saranno presi pubblicamente, ed a sorte fra i cittadini delle classi indicate nell'articolo 382. e residenti nella comune; per il quale effetto il prefetto indirizzerà ogni anno alla corte un quadro delle dette persone.

Ved. l' art. 515. del Cod. del 3. brumajo.

396. Ogni giurato, che non si sarà reso al suo posto dopo la citazione, che gli sarà stata notificata, sarà condannato dalla corte di assisa ad un'ammenda, la quale sarà

Per la prima volta di 500. franchi

Per la seconda di 1000. franchi

Per la terza di 1500. franchi

Quest' ultima volta sarà inoltre dichiarato incapace di esercitare in avvenire le funzioni di giurato. La sentenza sarà stampata, ed affissa a sue spese.

In ogni caso il nome del giurato condannato sarà mandato al prefetto, perchè sia compreso nella nota prescritta nell'articolo 391.

Ved. l'art. 514. del Cod. del 3. brumajo e l'art. 2. della legge del 20. germile an. 5.

397. Sono eccettuati quelli, che giustificheranno, che erano nell'impossibilità di presentarsi nel giorno indicato.

La corte pronunzierà sulla validità della scusa.

Ved. l'art. 514. del Cod. del 3. brumajo.

398. Le pene stabilite nell'articolo 396. sono applicabili ad ogni giurato, che essendosi anche portato al suo posto, se ne partirà prima che cessino le sue funzioni, senza una valevole scusa, che sarà egualmente giudicata dalla corte.

399. Nel giorno indicato, ed in ogni affare prima dell'apertura dell'udienza si farà l'appello dei giurati non scusati, e non dispensati, in loro presenza, in presenza dell'accusato, e del procurator generale.

Il nome di ogni giurato, che risponde all'appello, sarà posto in un'urna.

L'accusato in primo luogo, ed il procuratore generale ricuseranno quei giurati, che stimeranno a proposito a misura, che i loro nomi sortiranno dall'urna, eccettua-

ta la limitazione espressa in seguito.

Nè l'accusato, nè il procurator generale potranno esporre i loro motivi di ricusa.

Il giurì di giudizio sarà formato all'istante, in cui saranno esciti a sorte dall'urna dodici nomi di giurati non ricusati.

Ved. gli art. 503. 504. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

400. Le ricuse, che potranno farsi dall'accusato, e dal procurator generale. cesseranno quando non vi resteranno, che dodici giurati presenti, non ricusati, o non dispensati.

401. L'accusato, ed il procurator generale potranno esercitare un'egual numero di ricuse: e ciò non ostante se li giurati sono in numero dispari, gli accusati potranno esercitare una ricusa di più del procurator generale.

Ved. l'art. precedente.

402. Se vi sono più accusati, potranno concertarsi per esercitare le loro ricuse: potranno esercitarle separatamente.

Nell'uno, e nell'altro caso non potranno oltrepassare il numero delle ricuse determinato per un solo accusato negli articoli precedenti.

Ved. gli art. 506. 507. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

403. Se gli accusati non si concertano per esercitare il diritto di ricusa, la sorte regolerà fra loro l' ordine: col quale faranno le ricuse. In questo caso li giurati ricusati da un solo, e con quest' ordine, sarà ricusato per tutti fino a che il numero delle ricuse sia esaurito.

Ved. l' Art. 508. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4.

404. Gli accusati potranno concertarsi per esercitare una parte delle ricuse, salvo ad esercitare il sopra più secondo il rango fissato dalla sorte.

Ved. l' Art. 509. *del Cod. del* 3. *brumajo.*

405. Dopo la formazione del quadro incomincerà immediatamente l' esame dell' accusato.

406. Se per qualche accidente l' esame degli accusati sopra i delitti, o sopra alcuni dei delitti compresi nell' atto, o negli atti di accusa è rinviato alla sessione seguente, si procederà a nuova lista, ed alla formazione di un nuovo quadro di dodici giurati in conformità delle regole prescritte di sopra, sotto pena di nullità.

***Ved. il precedente artic.* 390.**

CAPITOLO XVI.

Delle nullità dell' istruzione, e del giudizio.

407. Le decisioni, e sentenze rese in ultima istanza in materia criminale, correzionale, di polizia, come pure l' istruzione, e le processure, che le avranno precedute, potranno essere annullate nel caso seguente, e con ricorsi diretti secondo le distinzioni, che saranno stabilite in appresso.

Ved. l' Art. 406. del Cod. del 3. brumajo.

§. I.

Materie criminali.

408. Quando l' accusato avrà subito una condanna, e che tanto nella decisione della corte imperiale, la quale avrà rimessa la causa ed una corte di assisa, quanto nell' istruzione, e nella procedura, che fossero state fatte avanti quest' ultima corte, o nella decisione medesima di condanna, sarà stata violata, o ommessa qualcuna delle formalità prescritte dal presente codice sotto pena di nullità, quest' omissione, o violazione darà luogo sulla domanda della parte condannata, o del pubblico ministero all'

annullamento della decisione di condanna, e di ciò, che l'ha preceduto a partire dal primo atto dichiarato nullo.

Sarà lo stesso tanto nel caso d'incompetenza, che quando sia stato ommesso, o ricusato di pronunzia sopra uno, o più domande dell'accusato, o sopra uno, o più requisitorj del ministero pubblico, tendente ad usare d'una facoltà, o di un dritto accordato dalla legge, benchè non sia stato testualmente indotta la pena di nullità alla mancanza della formalità di cui sarà stata domandata, o requisita l'esecuzione.

Ved. l' Art. 456. del Cod. del 3. brumajo.

409. Nel caso che l'accusato sia liberato, non potrà chiedersi dal ministero pubblico l'annullamento dell'ordine, che così avrà pronunziato e di ciò, che l'avrà preceduto, che per l'interesse della legge, e senza pregiudicare alla parte liberata.

Ved. l' Art. 278.

410. Quando la nullità nascerà dall'essere stata pronunziata una pena diversa da quella applicata dalla legge alla natura del delitto, potrà domandarsi l' annullamento tanto dal pubblico ministero, che dal condannato.

Il ministero pubblico potrà esercitare la stessa azione contro i giudizj di assoluzione

di cui si è parlato nell' articolo 364, se è stata pronunziata l' assoluzione sul fondamento della non esistenza d' una legge penale, la quale ciò non ostante esistesse.

Ved. l' Art. 456. del Cod. del 3. brumajo.

411. Quando la pena pronunziata sarà la stessa, che quella portata dalla legge, che si applica al delitto, nessuno potrà chiedere l' annullamento della decisione, sotto il pretesto, che siasi errato nella citazione del testo della legge.

Ved. l' Art. precedente.

412. In nessun caso la parte civile potrà chiedere l' annullamento di un' ordine di liberazione, e di una sentenza di assoluzione; ma se la decisione ha pronunziato contro di lei delle condanne civili superiori alle domande della parte liberata, o assoluta, questa disposizione della decisione potrà annullarsi sulla domanda della parte civile.

§. II.

Materie correzionali, e di polizia.

413. I mezzi di nullità espressi nell' articolo 408. sono in materia correzionale e di polizia aperti rispettivamente alla parte incolpata di un delitto correzionale, o di una

contravvenzione, al ministero pubblico, ed alla parte civile, se ve n'è una, contro ogni decisione, o sentenza emanata in ultima istanza, senza pregiudizio di quelle che hanno pronunziato la remissione della parte; o la sua condanna.

Ciò non per tanto quando sarà stata pronunziata la remissione di questa parte, nessuno potrà prevalersi contro la stessa della violazione o ommissione delle forme prescritte per assicurare la sua difesa.

414. Il disposto negli articoli 411. è applicabile alle decisioni, e sentenze emanate in ultima istanza in materia correzionale, o di polizia.

Ved. gli art. 410. 411. 513.

§. III.

Disposizioni comuni ai due paragrafi precedenti.

415. Nel caso, in cui o la corte di cassazione, o una corte imperiale annullasse un' istruzione, potrà ordinare, che le spese della procedura da incominciarsi di nuovo, saranno a carico dell' uffiziale, o del giudice istruttore, che avrà commessa la nullità.

La presente disposizione però non avrà luogo, che per mancanze gravissime, e riguardo soltanto alle nullità, che si commetteranno due anni dopo, che il presente codice sarà messo in attività.

CAPITOLO XVII.

Delle domande in cassazione.

416. Si potrà ricorrere in cassazione contro le decisioni preparatorie, o d' istruzione, o li giudizj in ultima istanza di questa qualità solamente dopo la decisione, o sentenza definitiva l' esecuzione volontaria di tali decisioni, o sentenze preparatorie non potrà opporsi in alcun caso come mezzo d' inammissibilità.

La presente disposizione non si applica alle decisioni, o sentenze rese in materia di competenza.

Ved. l' artic. 14. della legge del 3. brumajo an. 4., e l' artic. 293. del Cod. del 3. brumajo suddetto.

417. La dichiarazione del ricorso sarà fatta al cancelliere dalla parte condannata, e sarà sottoscritta da essa, e dal cancelliere: se il dichiarante non può, o non vuol sottoscrivere, il cancelliere ne farà menzione.

Potrà farsi questa dichiarazione nella stessa forma dal patrocinare della parte condannata, o da uno munito di special procura; in quest'ultimo caso la procura resterà annessa alla dichiarazione.

Questa dichiarazione sarà scritta in un registro destinato a quest' effetto; questo registro sarà publico, ed ognuno avrà il dritto di farsene rilasciare degli estratti.

Ved. gli art. 447. 448. del Cod. del 3. brumajo

418. Quando il ricorso in cassazione contro una decisione, o sentenza in ultima istanza resa in materia di alto criminale, correzionale, o di polizia sarà fatto o dalla parte civile, se ve n'è una, o dal publico ministero, questo ricorso, oltre l'istruzione indicata nell'articolo precedente, sarà notificato alla parte, contro la quale sarà diretto, nel termine di tre giorni.

Quando questa parte sarà tuttavia detenuta, gli sarà letto dal cancelliere l'atto contenente la dichiarazione del ricorso; essa lo sottoscriverà, e se non puole, o non vuole, il cancelliere ne farà menzione.

Quando sarà in libertà, l'attore in cassazione gli notificherà il suo ricorso col ministero d'un usciere tanto alla sua persona, quanto al domicilio eletto da lei; il termine in questo caso sarà aumentato di

un giorno per ogni distanza di tre miriametri.

419. La parte civile, che sarà ricorsa in cassazione, è tenuta di unire alle carte una spedizione autentica della sentenza.

Essa è tenuta, sotto pena di decadere da questo dritto, di depositare un' ammenda di 150. franchi, o della metà di questa somma, se la sentenza è resa in contumacia.

420. Sono dispensati dall' ammenda, li condannati in materia di alto criminale, 1. gli agenti publici per le cause concernenti direttamente l' amministrazione, e li domanj, o rendite dello Stato.

Riguardo a tutte le altre persone, incorreranno nell' ammenda quelle, che soccomberanno nel loro ricorso: saranno ciò non ostante dispensate di depositarla quelle, che uniranno alla loro domanda in cassazione un' estratto del registro delle contribuzioni dal quale costi, che esse pagano meno di sei franchi, o un certificato dell' esattore della loro comune portante, che esse non sono tassate nell' imposte, 2. un certificato d' indigenza rilasciato loro dal maire della comune del loro domicilio, o dal suo aggiunto, visato dal sotto-prefetto, e approvato dal prefetto del loro dipartimento.

421. Li condannati, anche in materia

correzionale, o di polizia, ad una pena portante privazione di libertà non saranno ammessi a ricorrere in cassazione quando non si fossero già in quel tempo costituiti, o non fossero stati messi in libertà sotto cauzione.

All' atto di ricorso in cassazione sarà unito l' atto del registro dei carcerati, o della loro scarcerazione con pagheria.

Ciò non ostante quando il ricorso in cassazione sarà appoggiato all' incompetenza, perchè sia ricevuto, basterà all' attore di giustificare, che egli è attualmente costituito nella casa di giustizia del luogo, ove risiede la corte di cassazione; il custode di questa casa ve lo potrà ricevere sulla presentazione della sua domanda diretta al procurator generale presso questa corte, e visata da questo magistrato.

422. Il condannato, o la parte civile tanto nell' atto di fare la sua dichiarazione, quanto dentro i dieci giorni seguenti potrà depositare alla cancelleria della corte, o del tribunale, che avrà resa la decisione, o sentenza impugnata, una memoria contenente i motivi ai quali appoggia la sua domanda in cassazione. Il cancelliere glie ne farà ricevuta, e consegnerà subito questa memoria al magistrato incaricato del ministero pubblico.

Ved. l' art. 449. del Cod. 3. brumajo.

423. Dopo i dieci giorni dalla fatta dichiarazione, questo magistrato farà pervenire al gran Giudice ministro della giustizia li documenti del processo, e le memorie delle parti, se sono state depositate.

Il cancelliere della corte, o del tribunale, che avrà emanata la decisione, o giudizio attaccato, redigerà senza spese, ed unirà un inventario dei documenti, sotto pena di 100. franchi d' ammenda, la quale sarà pronunziata dalla corte di cassazione.

Ved. l' art. 450. del Cod. del 3 brumajo.

424. Il gran giudice ministro della giustizia dentro 24. ore dalla ricevuta di queste carte le indirizzerà alla corte di cassazione, e ne darà avviso al magistrato, che gliele avrà trasmesse.

Li condannati potranno ancora trasmettere direttamente alla cancelleria della corte di cassazione tanto la loro memoria, quanto le spedizioni, e copie notificate non solo della decisione, o sentenza, ma ancora delle loro domande in cassazione.

La parte civile però non potrà usare del benefizio della presente disposizione senza il ministero d' un avvocato alla corte di cassazione.

Ved. l' art. 451. del Cod. del 3. brumajo.

425. La corte di cassazione in ogni affare di alto criminale, correzionale, o di polizia potrà deliberare intorno ai ricorsi in cassazione subito spirati i termini indicati nel presente capo, e sarà tenuta di deliberarvi dentro un mese al più tardi a contare dal giorno, in cui questi termini saranno spirati.

Ved. l'art. 452. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

426. La corte di cassazione rigetterà la domanda, o annullerà la decisione, o giudizio, senza che vi sia bisogno di una precedente decisione d'ammissione.

Ved. l'art. 453. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

427. Quando la corte di cassazione annullerà una decisione, o un giudizio reso tanto in materia correzionale, che in materia di polizia, rimetterà il processo, e le parti avanti una corte, o un tribunale della stessa qualità di quello, che avrà emanata la decisione, o il giudizio annullato.

Ved. l'art. 453. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

428. Quando la corte di cassazione annullerà una decisione resa in materia di alto criminale, si procederà come è stabilito nei sette articoli seguenti.

429. La corte di cassazione rimetterà il processo, cioè.

Avanti una corte imperiale diversa da

quella, che avrà pronunziato sulla competenza, o pronunziato l'ammissione in stato d'accusa, se la sentenza è annullata per una delle cause enunciate nell'articolo 299.

Avanti una corte d'assisa diversa da quella, che ha emanata la decisione, se la decisione, o l'instruzione sono annullate per cause di nullità commesse nella corte d'assisa.

Avanti un tribunale di prima istanza diverso da quello, a cui apparteneva il giudice istruttore, se il giudizio, o l'istruzione siano annullati nella parte soltanto, che riguarda gl'interessi civili: in questo caso sarà adito al tribunale senza che precedentemente sia citato a conciliazione.

Se la decisione, o la procedura siano annullate per cause d'incompetenza, la corte di cassazione rimetterà il processo avanti i giudici, che devono conoscerne, e gl'indicherà: ogni qualvolta la causa si trovasse di competenza del tribunale di prima istanza, in cui siede ilgiudice, che avesse fatta la prima istruzione, sarà rimessa ad un altro tribunale di prima istanza.

Quando la decisione sia annullata, perchè il fatto che avrà dato luogo ad una condanna, si trovasse non essere un delitto qualificato dalla legge, la remissione, se

v'è parte civile, sarà fatta avanti un tribunale di prima istanza diverso da quello, al quale avrà appartenuto il giudice istruttore, e se non vi è parte civile, non si farà alcuna remissione.

430. In ogni caso, in cui la corte di cassazione è autorizzata a scegliere una corte, o un tribunale per il giudizio di una causa rinviata, questa scelta non potrà risultare, che da una speciale deliberazione presa nella camera di consiglio immediatamente dopo essere stata pronunziata la cassazione, e di cui si farà espressa menzione in questa decisione.

431. Li nuovi giudici istruttori, ai quali potranno farsi delle delegazioni per completare l' istruzione degli affari rimessi, non potranno prendersi fra li giudici istruttori stabiliti nella giurisdizione della corte, di cui sarà stata annullata la decisione.

432. Quando sarà fatta la remissione ad una corte imperiale, questa dopo avere restaurata l'istruzione in quello, che la riguarda, nominerà nella sua giurisdizione la corte d'assisa, la quale deciderà la causa.

433. Quando il processo sarà stato rimesso avanti una corte d'assisa o che vi saranno dei complici, che non saranno in stato d'accusa, questa corte destinerà un giudi-

ce istruttore, ed il procurator generale uno dei suoi sostituti per fare, ciascuno in ciò che le riguarda, l'istruzione di cui le carte saranno poi dirette alla corte imperiale, la quale pronunzierà se vi è luogo, o no alla ammissione in stato d'accusa.

434. Se il giudizio sia stato annullato perchè fu pronunciata una pena diversa da quella applicata dalla legge alla natura del delitto, la corte d'assisa, alla quale sarà rimesso il processo, emanerà la sua decisione sulla dichiarazione già fatta dal giurì.

Se il giudizio è stato annullato per altra causa, si procederà a nuovi dibattimenti avanti la corte d'assisa, a cui sarà rimesso il processo.

La corte di cassazione annullerà soltanto una parte della sentenza, quando la nullità non vizierà, che una, o alcune delle sue disposizioni.

Ved. gli artic. 459. 460. del Cod. del 3. brumajo.

435. L'accusato, di cui sarà stata annullata la condanna, e che dovrà subire un nuovo giudizio d'alto criminale, sarà tradotto o in stato d'arresto, o in esecuzione dell'ordine di cattura avanti la corte imperiale, o d'assisa, alla quale sarà stato rimesso il processo.

Ved l' Artic. 459. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

436. La parte civile, che soccomberà nel suo ricorso tanto in materia di alto criminale, quanto in materia correzionale, o di polizia sarà condannata ad un indennizzazione di 150. franchi, e alle spese verso la parte liberata, assoluta, o rinviata, la parte civile sarà condannata inoltre verso lo stato ad un ammenda di 150. franchi o di 75. franchi solamente, se la decisione, o giudizio è stato reso in contumacia.

Le amministrazioni, o le regie dello Stato, o gli agenti pubblici, che soccomberanno non saranno condannati, che alle spese, ed all' indennizzazione.

437. Quando la decisione, o sentenza sarà stata annullata, l' ammenda depositata sarà restituita senza dilazione in qnalunque termine sia concepita la decisione, che avrà giudicato del ricorso, ed anche nel caso, che avesse tralasciato di ordinare la restituzione.

Ved. il regolamento del Consiglio del 1738. parte 1 tit. 4. artic. 58.

438. Quaudo sarà stata rigettata una domanda in cassazione, la parte che l' aveva promossa, non potrà più ricorrere in cassazione contro la stessa decisione, o sentenza

per qualsivoglia pretesto, o motivo.

Ved. il medesimo regolamento art. 39.

439. La decisione, che avrà rigettata la domanda in cassazione, sarà per semplice estratto sottoscritto dal cancelliere consegnata dentro tre giorni al procurator generale presso la corte di cassazione, il qual' estratto sarà trasmesso al gran-giudice ministro della giustizia, e da questo mandato al magistrato incaricato del pubblico ministero presso la corte, o il tribunale, che avrà resa la decisione, o il giudizio impugnato.

Ved. l' Art. 455. del Cod. del 3. brumajo.

440. Quando dopo una prima cassazione, la seconda decisione, o giudizio sul merito sarà impugnato per gli stessi motivi, si procederà nel modo prescritto nella legge dei 16. Settembre 1807.

441. Quando il procurator generale presso la corte di cassazione esibendo un ordine formale a lui dato dal gran-giudice ministro della giustizia denunzierà alla sezione criminale degli atti giudiziarj, decisioni, o sentenze contrarie alla legge, questi atti, decisioni, o sentenze potranno essere annullati, agli officiali di polizia, o li giudici potranno essere processati, se vi è luogo, nel modo espresso nel capitolo 3. titolo 4. del presente libro.

442. Quando una corte imperiale, o di assisa, o un tribunale correzionale, o di polizia avranno resa una decisione, o sentenza in ultima istanza soggetta a cassazione, e contro la quale non ostante nessuna delle parti abbia reclamato nel termine fissato, il procurator generale presso la corte di cassazione potrà anche d' offizio, e non ostante la spirazione del termine darne conoscenza alla corte di cassazione: la decisione, o la sentenza sarà cassata, senza che le parti possono prevalersene per opporsi alla sua esecuzione.

Ved. l' artic. 88. *della legge del* 27. *ventoso an.* 8.

CAPITOLO XVIII.

Delle domande di revisione.

443. Quando un accusato sarà stato condannato per un delitto di alto criminale, e che un altro accusato sarà stato similmente condannato con altra decisione come autore dello stesso delitto, se le due decisioni non possono conciliarsi, e sono la prova dell' innocenza di uno, o dell' altro condannato, sarà sospesa l' esecuzione delle due decisioni, benchè fosse stata rigettata la domanda in

cassazione da una, o dell'altra decisione.

Il gran-giudice ministro della giustizia tanto d'offizio, quanto su i reclami dei condannati, o di uno di essi, o del procurator generale incaricherà il procurator generale presso la corte di cassazione di denunziare decisioni a questa corte.

La detta corte, alla sezione criminale, dopo aver verificato, che le due condanne non possono conciliarsi, casserà le due decisioni, e rimetterà gli accusati per procedersi sopra gli atti d'accusa vigenti avanti un'altra corte diversa da quelle, che avranno emanate le due decisioni.

444. Quando dopo una condanna per omicidio saranno, per ordine espresso del gran-giudice ministro della giustizia, portate alla corte di cassazione, alla sezione criminale, delle carte presentate posteriormente alla condanna, e capaci da far nascere sufficienti indizj sull'esistenza della persona, la di cui supposta morte avesse dato luogo alla condanna, questa corte potrà preparatoriamente destinare una corte imperiale per riconoscere l'esistenza, e l'identità della persona pretesa uccisa, e costatarle coll'interrogatorio di questa persona, coll'esame dei testimonj, e con tutti i mezzi proprj a mettere all'evidenza il fatto distruttivo della condanna.

Per ordine del gran giudice, se vi è luogo in seguito per sentenza preparatoria della corte di cassazione sarà di pieno dritto sospesa l'esecuzione della condanna, fino a che la detta corte abbia pronunziato.

La corte nominata da quella di cassazione pronunzierà semplicemente sulla identità, o non identità della persona; e dopo che la sua decisione sarà stata trasmessa colla procedura alla corte di cassazione, questa potrà cassare la decisione di condanna, ed anche rimettere, se vi è luogo, la causa a un'altra corte d'assisa diversa da quelle, che prima ne avessero conosciuto.

445. Quando dopo una condanna contro un accusato, uno, o più fra i testimonj, che avevano deposto a di lui carico saranno processati per aver deposto il falso nel processo, se è ammessa contro di loro l'accusa di falsa testimonianza, o anche se è stato rilasciato contro di loro il mandato di arresto, si soprassiederà all'esecuzione della decisione di condanna, sebbene la corte di cassazione avesse rigettata la domanda del condannato.

Se in seguito li testimonj sono condannati per falsa testimonianza a carico, il gran-giudice ministro della giustiza tanto d'offizio, che ad istanza dell'individue con-

dannato nella prima decisione, o del procurator generale, incaricherà il procurator generale presso la corte di cassazione di denunziare il fatto a questa corte.

La detta corte dopo averla verificata la dichiarazione del giuri, sulla quale sarà stata emessa la seconda decisione, annullerà la prima se con questa dichiarazione li testimonj sono convinti di falsa testimonianza a carico del primo condannato, e rimetterà l'accusato avanti una corte d'assisa diversa da quelle, che avranno emanato tanto la prima, che la seconda decisione, perchè si proceda contro di esso sopra l'atto di accusa in vigore.

Se gli accusati di falsa testimonianza saranno liberati, sarà levata di dritto la superesoria, e sarà eseguita la decisione di condanna.

446. Nei nuovi dibattimenti non potranno più essere sentiti li testimonj condannati per falsa testimonianza.

447. Quando vi sarà luogo di ricevere una condanna per il motivo espresso nell' articolo 444. e che sarà stato resa questa condanna contro un' individuo, il quale dopo sia morto, le corte di cassazione destinerà un curatore alla sua memoria, col quale si farà l'istruzione, ed il quale eser-

citerà tutti i dritti del condannato.

Se dalla nuova procedura risulta, che la prima condanna era ingiusta, la nnova decisione sgraverà la memoria del condannato dell' accusa, che fosse srata fatta contro di lui.

CAPITOLO XIX.

Della falsità.

448. In tutte le cause di falsa scrittura la causa ridarguita di falso, subito, che sarà prodotta, sarà depositata nella cacelleria, sarà sottoscritta, e parafrata in tutte le pagine dal Cancelliere, che farà un processo verbale dettagliato dello stato materiale della detta carta, e dalla persona, che l' avrà depositata, se era sottoscritta, della qual cosa sarà fatta menzione: il tutto sotto pena di 50. franchi d' ammenda contro il Cancelliere, che l' avrà ricevuta senza aver adempito a questa formalità.

Ved. gli artic. 526. *e* 529. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4.

449. Se la carta accusata di falso è presa da una pubblica depositeria, il funzionario, che doveà consegnarla, la sottoscriverà similmente, e la parafrerà, come è sta-

to detto, sotto pena di un eguale ammenda.

450. La carta accusata di falso sarà di più sottoscritta dall'officiale di polizia giudiziaria, e dalla parte civile, o dal suo patrocinatore, se questi si presentano.

Sarà egualmente sottoscritta dal prevenuto, nel momento del suo comparimento.

Se i comparenti, o alcuno di essi non possono, o non vogliono sottoscrivere, il processo verbale ne farà menzione.

451. Le querele, e le denunzie di falso potranno sempre avere il loro corso, quando anche le carte, che ne sono l'oggetto, avessero servito di fondamento ad atti giudiziarj, o civili.

Ved. l'artic. 527. *del Cod. del* 3. *brumajo.*

452. Ogni depositario pubblico, o privato della carta accusata di falso, è tenuto sotto pena di esservi astretto colla carcerazione, di consegnarla dietro l'ordine del ministero publico, o del giudice istruttore.

Quest'ordine, e l'atto di deposito gli serviranno di scarico verso tutti coloro, che avessero interesse nella carta.

Ved. l'artic. 528. *del Cod. del* 3. *brumajo.*

453. Le carte, che saranno somministrate per servire di confronto, saranno sottoscritte, parafrate come si è detto nei primi tre articoli del presente capo per la carta ac-

cusata di falso, e sotto l'istesse pene.

Ved. l' artic. 329. del Cod del 3. brumajo.

Ved. l' artic. 448. surriportato.

454. Ogni depositario pubblico potrà essere costretto anche colla carcerazione a somministrare le carte di confronto, che saranno in loro potere: l' ordine scritto, e l' atto di deposito serviranno loro di discarico verso quelli, che potrebbero aver interesse a queste carte.

Ved. l' artic. 530. del Cod. del 3. brumajo e l' art. 201. del Cod. di procedura civile.

Ved. l' artic. 456. qui appresso.

455. Se è necessario di trasportare dal suo luogo una carta autentica, ne sarà lasciata al depositario una copia collazionata, la quale sarà verificata sulla minuta, o sull' originale dal presidente del tribunale del suo circondario, che ne formerà processo verbale; e se il depositario è una persona pubblica, questa copia sarà da lui messa fra le sue minute, per tenersi in luogo di detta carta finchè non sia rimessa, e potrà rilasciarne copie, o spedizioni, facendo menzione del processo verbale.

Se però la carta si trova che faccia parte di un registro in modo da non potere essere momentaneamente separata, il tribunale potrà, ordinando il trasporto del regi-

stro, dispensare dalla formalità stabilita nel presente articolo.

Ved. l'artic. 531. *del Cod. del* 3. *brumajo.*

456. Anche le scritture private possono essere prodotte per carte di confronto, ed essere ammesse a questo titolo, se le parti interessate le riconoscono.

Ciò non ostante li particolari, che anche per loro confessione ne sono possesori, non possono essere immediatamente costretti a presentarle: ma se dopo essere stati citati avanti il tribunale adito per fare questa presentazione o dedurre li motivi del loro rifiuto, essi soccombono, la decisione, o la sentenza potrà ordinare, che vi saranno costretti anche colla carcerazione.

457. Quando li testimonj si spiegheranno sopra una carta del processo, la parafraranno, e sottoscriveranno, e se non possono sottoscrivere il processo verbale ne farà menzione.

Ved. l'art. 432. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4.

458. Se nel corso d'una istruzione, o di una procedura una carta prodotta è ridarguita di falso da una delle parti, questa citerà l'altra a dichiarare se intende servirsi della detta carta.

Ved. l'art. 433. *del Cod. del* 3. *brumaj. an.* 4.

459. La carta sarà rigettata dal processo, se la parte dichiara, che non vuole servirsene, o se nel termine di otto giorni non fa alcuna dichiarazione, e si procederà avanti all' instruzione, ed al giudizio.

Se la parte dichiara, che intende servirsi della carta, l' istruzione sopra la falsità sarà proseguita incidentemente avanti la corte, o il tribunale, in cui pende la causa principale.

Ved. gli art. 534. 535. del Cod. del 3. brumajo.

Ved. gli art. 216. 217. 218. del Cod. di procedura civile.

460. Se la parte, che ha redarguito di falso la carta, sostiene, che quegli che l' ha prodotta, è autore, o complice di falso, o se risulta dalla procedura, che l' autore o il complice di falso sia vivo, e che l' azione per il delitto non sia estinta colla prescrizione, l' accusa sarà proseguita criminalmente nelle forme descritte di sopra.

Se la causa pende avanti un tribunale civile, si soprassiederà al giudizio fino a che sia pronunziato sopra il falso.

Se si tratta di delitti di alto criminale, di delitti correzionali, o di semplice polizia, la corte, o tribunale, avanti a cui pende la causa, è tenuto di decidere pri-

mieramente, e dopo avere sentito il pubblico ministero, se sia, o nò luogo a soprassiedere.

Ved. l' art. 536. *del Cod. del* 3. *brumajo.*

461. Il prevenuto, o l' accusato potrà essere richiesto di produrre, o formare un corpo di scrittura: in caso di rifiuto, o silenzio, il processo verbale ne farà menzione.

462. Se una corte, o un tribunale trova nell' esame di un processso, anche civile, degli indizj di falso, anche intorno alla persona, che l' ha commesso, il ministero pubblico, o il presidente trasmetterà le carte al sostituto del procurator generale presso il giudice istruttore o del luogo, in cui comparirà essere stato commesso il delitto, o di quello, in cui il prevenuto potrà essere preso, e potrà anche decretare il mandato di accompagnamento.

Ved. l' art. 539. *del Cod. del* 3. *brumajo.*
Ved. sopra l' art. 29.

463. Quando qualche atto autentico sia stato dichiarato falso in tutto, o in parte, la corte, o il tribunale, che avrà conosciuto del falso, ordinerà, che il detto atto sia restaurato, cancellato, o riformato, e di tutto sarà formato processo verbale.

Le carte di confronto saranno rimesse nei

luoghi di deposito, dai quali saranno stati presi, o saranno restituite alle persone, che le avranno comunicate, il tutto nel termine di 15. giorni a contare dal giorno della decisione, o sentenza, sotto pena di un' ammenda di 50. franchi contro il Cancelliere.

Ved. l' artic. 540. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4.

Ved. gli artic. 241. 242. 243. 244. *del Cod. di procedura civile.*

464. Il rimanente dell' istruzione sopra il falso sarà fatto, come degli altri delitti, salva l' eccezione seguente.

Il presidente delle corti d' assises, o speciali, li procuratori generali, o i loro sostituiti, li giudici istruttori, e li giudici di pace potranno continuare fuori della loro giurisdizione le visite necessarie presso le persone sospette d' aver fabbricato, introdotto, distribuito delle false carte nazionali, dei falsi biglietti della banca di Francia, e delle banche dei dipartimenti.

La presente disposizione ha luogo egualmente per il delitto di falsa moneta, o di contrafazione del sigillo di Stato.

Ved. gli art. 541. 542. 544. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4.

CAPITOLO XX.

Dei contumaci.

465. Quando dopo la decisione di ammissione di accusa, l'accusato non si sarà potuto arrestare, o non si presenterà dentro dieci giorni dalla notificazione, che ne sarà stata fatta al suo domicilio.

O quando dopo essersi presentato, o essere stato arrestato, si sarà sottratto, il presidente della corte di assises, o quello della corte speciale, ciascuno negli affari di loro rispettiva competenza, o in loro assenza, il presidente del tribunale di prima istanza, e in mancanza dell' uno, e dell' altro il giudice più anziano di questo tribunale emanerà un ordine portante, che egli sarà tenuto di presentarsi dentro un nuovo termine di dieci giorni, che altrimenti sarà dichiarato ribelle alla legge, che sarà sospeso dall' esercizio dei dritti di cittadino, che li suoi beni saranno sequestrati durante l' istruzione della contumacia, che durante lo stesso tempo gli sarà interdetta ogni azione in giustizia, che sarà proceduto contro di lui, e che ogni persona è tenuta d' indicare il luogo, in cui si trova.

Quest' ordine farà di più menzione del

delitto, e dell' ordine di cattura.

Ved. gli art. 462. 464. del Cod. del 3. brumajo.

466. Quest' ordine sarà pubblicato a suono di tromba, e di tamburo nella seguente domenica, ed affisso alla porta del domicilio dell' accusato, a quella del maire, ed a quella dell' uditorio della corte d' assisa, o della corte speciale.

Il procurator generale, o il suo sostituto manderà similmente quest' ordine al direttore dei demanj, e dei dritti di registro del domicilio del contumace.

Ved. gli art. 463. 465. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

467. Dopo una dilazione di dieci giorni si proeederà al giudizio intorno alla contumacia.

Ved. l' art. 466. del Cod. 3. brumajo an. 4.

468. Nessun consiglio, nessun patrocinatore potrà presentarsi per difendere l' accusato contumace.

Se l' accusato è assente dal territorio Europeo dell' Impero, o se è nell' impossibilità assoluta di comparire, i suoi parenti, ed amici potranno presentare la sua scusa, e sostenerne la legittimità.

Ved. l' art. 467. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

469. Se la corte trova la scusa legittima, ordinerà, che si sospenda il giudizio dell' accusato, ed il sequestro dei suoi beni per un tempo, che sarà fissato, avuto riguardo alla natura della scusa, e alla distanza dei luoghi.

Ved. l'art. 468. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

470. Fuori di questo caso si procederà successivamente alla lettura della decisione di rinvio alla corte d'assises, o alla corte speciale, dell'atto di notificazione dell'ordine avente per oggetto la presentazione del contumace, e dei processi verbali formati per autenticarne la pubblicazione, e l'affissione.

Dopo questa lettura la corte, sentite le conclusioni del procuratore generale imperiale, o del suo sostituto, pronunzierà intorno alla contumacia.

Se la procedura non è conforme alla legge, la corte la dichiarerà nulla, ed ordinerà, che sarà ricominciata dal primo atto giudicato illegale.

Se la procedura è regolare, la corte pronunzierà intorno all'accusa, e stabilirà intorno agl'interessi civili, il tutto senza assistenza, ed intervento dei giurati.

Ved. l'artic. 469. 470. e 471. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

471. Se il contumace è condannato, i suoi beni saranno, a contare dall'esecuzione della decisione, considerati, e retti come beni d'assente, e sarà reso conto del sequestro a chi conviene, dopo che la condanna sarà divenuta irrevocabile per la spirazione del termine accordato per purgare la contumacia.

472. Sarà affisso un estratto del giudizio di condanna ad istanza del procuratore generale imperiale, o del suo sostituto dentro tre giorni dalla sua pronunzia dall'esecutore dei giudizj criminali ad un palo, che sarà collocato in mezzo di una delle piazze pubbliche della città capo-luogo del circondario, ove sarà stato commesso il delitto.

Un simile estratto sarà, dentro lo stesso termine, mandato al direttore dei domanj, e dritti di registro del domicilio del contumace.

473. Il ricorso in cassazione non potrà promuoversi nei giudizj contumaciali, che dal procuratore generale imperiale, o dalla parte civile per ciò che la riguarda.

474. In nessun caso la contumacia di un accusato sospenderà, o ritarderà di pieno dritto l'istruzione riguardo li suoi coaccusati presenti.

La corte potrà ordinare dopo il giudizio

di questi, la restituzione degli effetti depositati alla cancelleria come oggetti di convinzione, quando siano reclamati dai proprietarj, o da quelli, che vi abbiano dritto. Ella potrà anche ordinarla coll' onore di nuovamente presentarli, se vi sia luogo.

Questa restituzione sarà preceduta da un processo verbale di descrizione fatta dal cancelliere, sotto pena di cento fr. d' ammenda.

Ved. l' art. 474. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

475. Durante il sequestro possono accordarsi dei soccorsi alla moglie, ai figli, al padre, o alla madre dell' accusato, se sono in bisogno.

Questi soccorsi sono regolati dall' autorità amministrativa.

Ved. l' art. 475. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

476. Se l' accusato si costituisce in prigione, o se è preso prima che la pena sia estinta colla prescrizione, il giudizio reso in contumacia, e le procedure fatte contro di lui dopo l' ordine di carcerazione, o di presentarsi, saranno annullati di pieno dritto, e si procederà a suo riguardo nella forma ordinaria.

Se però la condanna in contumacia era di natura da portare la morte civile, e se l' accusato non è stato arrestato, o non si è presentato, che dopo i cinque anni, che

hanno seguito l'esecuzione del giudizio di contumacia, questo giudizio conformemente all'articolo 30. del Codice Napoleone, conserverà per il passato gli effetti, che la morte civile avrebbe prodotti nell'intervallo decorso dopo la spirazione dei cinque anni fino al giorno del comparimento dell' accusato in giustizia.

Ved. l'artic. 476. 481. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

477. Nel caso previsto nell'articolo precedente, se per qualunque siasi causa, i testimonj non possono presentarsi al dibattimento, le loro deposizioni scritte, e le risposte scritte degli altri accusati del medesimo delitto, saranno lette all'udienza; sarà lo stesso di tutte le altre carte, che saranno giudicate dal presidente capaci a spargere qualche lume sopra il delitto, ed i colpevoli.

Ved. l'artic. 477. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

478. Il contumace, che dopo essersi presentato, fosse asstoluto, sarà sempre condannato alle spese cagionate dalla sua contumacia.

CAPITOLO XXI.

Dei delitti commessi dai Giudici fuori delle loro funzioni, o nell' esercizio delle medesime.

SEZIONE I.

Della procedura, ed istruzione contro i Giudici per delitti da loro commessi fuori delle loro funzioni.

479. Quando un giudice di pace, un membro del tribunale correzionale, di prima istanza, o un' offiziale incaricato del pubblico ministero presso uno di questi tribunali saranno prevenuti di aver commesso fuori delle funzioni, un delitto portante pena correzionale, il procurator generale presso la corte imperiale lo farà citare avanti questa corte, che pronunzierà senza appello.

Ved. gli art. 285. 289. del Cod. del 3. brumajo.

480. Se si tratta di delitto portante pena afflittiva, o infamante, il procurator generale presso la corte imperiale, e il primo presidente di questa corte nomineranno, il primo, il magistrato che eserciterà le

funzioni di offiziale di polizia giudiziaria, il secondo, il magistrato che eserciterà le funzioni di giudice istruttore.

481. Se un membro della corte imperiale, o un offiziale, che eserciti presso la stessa il pubblico ministero, sia prevenuto di un delitto di alto criminale, o correzionale fuori delle sue funzioni, l'uffiziale, che avrà ricevute le denunzie, o le querele, sarà tenuto di trasmetterne subito delle copie al Gran-Giudice Ministro della Giustizia senza che sia ritardata l'istruzione, che sarà continuata, come si è fissato di sopra, e manderà similmente al Gran-Giudice una copia dei documenti.

Ved. gli artic. 297. 298. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

482. Il Gran-Giudice rimetterà le carte alla Corte di Cassazione, la quale rimetterà la causa, se vi è luogo, ad un giudice istruttore, preso l'uno, e l'altro fuori della giurisdizione della corte, alla quale appartiene il membro incolpato.

Se si tratta di pronunziare intorno all' ammissione in stato d'accusa la causa sarà rimessa ad un' altra corte imperiale.

Ved. l' art. 298. del Cod. del 3. brumajo.

SEZIONE II.

Della procedura, ed istruzione contro li Giudici, ed i tribunali diversi da quelli nominati nell' articolo 101. del Senato consulto dei 28. Fiorile anno 12. per prevaricazioni, ed altri delitti relativi alle loro funzioni.

483. Allorchè un giudice di pace, o di polizia, o un giudice faciente parte di un tribunale di commercio, un offiziale di polizia giudiziaria, un membro del tribunale, correzionale, o di prima istanza, un offiziale incaricato del ministero pubblico presso uno di questi giudici, o tribunali sarà prevenuto di aver commesso nell' esercizio delle sue funzioni un delitto portante pena correzionale, per questo delitto sarà formato processo, e dato il giudizio nella maniera, indicata nell' articolo 479.

Ved. l' art. 285. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

484. Quando qualche funzionario della qualità espressa nell' articolo precedente sarà prevenuto di aver commesso un delitto di alto criminale portante seco la pena di prevaricazione, o altra più grave, le funzioni devolute ordinariamente al giudice

istruttore, e al procuratore imperiale saranno immediatamente adempite dal primo presidente, e dal procurator generale presso la corte imperiale, ciascuno in ciò, che lo concerne, o da quelli officiali, che essi avranno rispettivamente, e specialmente nominati a quest' effetto.

Fino a questa delegazione, e nel caso, in cui essistesse un corpo di delitto, potrà essere costate da ogni officiale di polizia giudiziaria; e nel restante della procedura saranno osservate le disposizioni generali del presente codice.

Ved. l' art. 286. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

485. Quando il delitto di alto criminale commesso nell' esercizio delle funzioni, e portante la pena di prevaricazione, o altra più grave sarà imputato o ad un tribunale intiero di commercio correzionale, o di prima istanza, ovvero individualmente ad uno, o più membri delle corti imperiali, o ai procuratori generali, o sostituti presso queste corti, si procederà, come segue.

486. Il delitto sarà denunziato al Gran-Giudice ministro della giustizia, il quale, se vi è luogo, ordinerà al procurator generale imperiale presso la corte di cassazione, di procedere contro lo stesso sulla denunzia.

Il delitto potrà eziandio essere direttamente denunziato alla corte di cassazione dalle persone, che si pretenderanno lese, ma soltanto, quando domanderanno di esercitare l'azione civile contro il tribunale, o il giudice, o quando la denunzia sarà incidente in un' affare pendente avanti la corte di cassazione.

Ved. l'art. 80. *della legge del* 25. *ventoso an.* 8.

487. Se il procurator generale presso la corte di cassazione non trova nelle carte à lui trasmesse dal Gran-Giudice, o prodotte dalle parti tutti gl' indizj, che crederà necessarj, dietro un suo requisitorio il primo presidente di questa corte destinerà uno dei suoi membri per sentire i testimonj, e per fare nella città, in cui risiede la corte di cassazione, tutti gli altri atti d' istruzione.

488. Quando vi saranno da sentire dei testimonj, o da fare degli atti d' istruzione fuori della città, in cui risiede la corte di cassazione, il primo Presidente di questa corte farà a questo proposito tutte le necessarie delegazioni ad un giudice istruttore, anche di un dipartimento, o di un circondario diverso da quelli del tribunale, o del giudice prevenuto.

489. Dopo aver sentiti li testimonj, e ter-

minata l'istruzione, che gli sarà stata delegata, il giudice istruttore nominato nell' articolo precedente rimetterà li processi verbali, e gli altri atti chiusi, e sigillati al primo presidente della corte di cassazione.

Ved. gli artic. 85., *e* 103. *surriportati.*

490. Dopo aver visti i documenti che saranno stati trasmessi dal Gran-Giudice, o prodotti dalle parti, e gl' indizj ulteriori, che saranno stati procurati, il presidente rilascerà se vi è luogo, il mandato di deposito.

Questo mandato stabilirà la casa di arresto in cui il prevenuto sarà depositato.

491 Il primo presidente della corte di cassazione ordinerà in seguito la comunicazione della processura al procurator generale, il quale dentro i cinque giorni seguenti trasmetterà alla sezione dei ricorsi il suo requisitorio contenente la denunzia del prevenuto.

Ved. l'artic. 80. *della legge del* 27. *ventoso an.* 8.

492. Tanto se la denunzia portata alla sezione dei ricorsi sia stata preceduta da un mandato di deposito, come nel caso contrario, questa sezione vi provvederà, posposto qualunque altro affare.

Se rigetta la denunzia, ordinerà che il

prevenuto sia posto in libertà.

Se l'ammette, rimetterà il tribunale, o il giudica prevenuto avanti li giudici della sezione civile, che pronunzieranno se si debba mettere in stato di accusa.

Ved. l'artic. 80. della legge 27. ventoso an. 8.

493. La denunzia incidente ad un'affare pendente avanti la corte di cassazione sarà portata alla sezione, avanti cui pende la causa e se è ammessa, sarà rinviata alla sezione criminale, o da quella dei ricorsi alla sezione criminale, o da quella dei ricorsi alla sezione civile, e dalla sezione civile, a quella dei ricorsi.

494. Quando nell'esame di una domanda in azione civile contro i giudici, o di ogni altra domanda, e senza che vi sia denunzia diretta, o incidente, una delle sezioni della corte di cassazione ravviserà qualche delitto capace a dar luogo ad un processo criminale contro un tribunale, od un giudice della qualità espressa nell'art. 479. potrà d'offizio ordinare il rinvio, conformemente all'articolo precedente.

Ved. l'artic. 82. della legge 27. ventoso an. 8.

495. Quando l'esame d'un affare portato avanti le sezioni riunite darà luogo al rin-

viò d'offizio indicato nell' articolo precedente, questo rinvio si farà alla sezione civile.

496. In ogni caso la sezione, alla quale sarà rimessa la causa sulla denunzia, o d' offizio, pronunzierà sopra l' ammissione in stato d' accusa.

Il suo presidente adempirà le funzioni, che la legge attribuisce alli giudici istruttori.

Ved. l' artic. 82. della legge del 27. nevoso an. 8.

497. Questo presidente potrà delegare l' esame dei testimonj, e l' interrogatorio dei prevenuti ad un' altro giudice istruttore preso anche fuori del circondario, o del dipartimento, ove si troverà il prevenuto.

Ved. gli art. 480. 488. e 496.

498. Il mandato d' arresto, che sarà rilasciato dal presidente, indicherà la casa d' arresto, nella quale dovrà essere condotto il prevenuto.

Ved. gli art. 91. 95. e 96.

499. La sezione della corte di cassazione, avanti la quale pende l' affare, delibererà intorno all' ammissione in stato d' accusa in numero dispari.

Se la maggiorità dei giudici trova, che non deve aver luogo l' ammissione in stato d' accusa, sarà rigettata la denunzia con

una decisione, e il procurator generale farà mettere in libertà il prevenuto.

Ved. il surriportato articolo 399.

500. Se la maggiorità dei giudici è per l'ammissione in stato d'accusa; questa sarà pronunziata con una decisione, che porterà nello stesso tempo l'ordine di arresto.

In esecuzione di quest'ordine l'accusato sarà trasferito nella casa di giustizia della corte d'assisa, che sarà giudicata da quella di cassazione nella stessa decisione.

Ved. l'articolo 81. *della legge del* 27. *ventoso anno* 8.

501. Fatta in tal modo l'istruzione avanti la corte di cassazione non potrà essere attaccata in quanto alla forma.

Questa sarà comune ai complici del tribunale, o del giudice processato quando ancora essi non esercitino funzioni giudiziarie.

502. Saranno nel rimanente osservate le altre disposizioni del presente codice, che non sono contrarie alle forme di procedura prescritte nel presente capitolo.

503. Quando si trovassero nella sezione criminale, alla quale fosse portato il ricorso in cassazione contro il giudizio della corte d'assisa, a cui la causa sarà stata rimessa, dei giudici che sieno concorsi all'ammissione in stato di accusa in una delle al-

tre sezioni, essi si asterranno di votare.

Ciò non ostante nel caso di un secondo ricorso, che darà luogo alla riunione delle sezioni, tutti li giudici potranno conoscerne.

CAPITOLO XXII.

Dei delitti contrarj al rispetto dovuto alle autorità costituite.

504. Quando all'udienza, o in ogni altro luogo, in cui si faccia pubblicamente un' istruzione giudiziale, uno, o più degli assistenti daranno dei segni publici o di approvazione, o di disapprovazione, o eccite-ranno tumulto in qualunque siasi modo, il presidente, o il giudice li farà mandar fuori: se essi resistono ai suoi ordini, o se rientrano, il presidente, o il giudice ordinerà, che siano arrestati, e tradotti nella casa di arresto; nel processo verbale sarà fatta menzione di quest' ordine, e sull' esibizione, che ne sarà fatta al custode della casa d' arresto, li perturbatori vi saranno ricevuti, e ritenuti per 24. ore.

Ved. l' art. 556. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

505. Quando il tumulto sarà stato accompagnato da ingiurie, o vie di fatto, che

diano luogo all' applicazione ulteriore di pene correzionali, o di polizia, queste pene potranno essere pronunziate nella stessa seduta, ed immediatamente dopo, che li fatti saranno stati costati, cioè.

Quelle di semplice polizia, senza appello, qualunque siasi il tribunale, o giudice, da cui emanano.

Quelle di polizia correzionale, salvo l' appello, se la condanna sia emanata da un tribunale soggetto all' appello, o da un sol giudice.

Ved. l' Art. 557. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

506. Se si tratta di un delitto di competenza di una corte commesso all' udienza d' un sol giudice, o di un tribunale sottoposto all' appello, il giudice, o il tribunale dopo aver fatto arrestare il delinquente, e formato processo verbale dei fatti, rimetterà le carte, ed il prevenuto avanti i giudici competenti.

Ved. l' Art. 568. del Cod. del 3. brumajo.

507. Riguardo alle vie di fatto, che siansi convertite in delitto di competenza di una corte, o ad ogni altro delitto flagrante, e commesso all' udienza della corte di cassazione, d' una corte imperiale, o di una corte d' assisa, o speciale, la corte procederà tosto al giudizio, e senza disunirsi.

Essa ascolterà i testimonj, il delinquente, ed il difensore, che avrà scelto, o che gli sarà stato assegnato dal presidente, e dopo avere costati i fatti, e sentito il procurator generale, o il suo sostituto, il tutto pubblicamente, applicherà la pena con sentenza motivata.

Vedi l' Art. 558. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

508. Nel caso dell' articolo precedente se li giudici presenti all' udienza sono in numero di cinque, o sei, perchè abbia luogo la condanna, vi abbisogneranno quattro voti.

Se sono in numero di sette, ve ne abbisogneranno cinque.

In un numero di otto, maggiore, la sentenza di condanna sarà pronunziata con tre quarti di voti, in modo però sempre, che nel calcolo di questi tre quarti, le frazioni, se ve ne sono, siano applicate per l' assoluzione.

509. Li Prefetti, sotto-Prefetti, Maires, aggiunti, offiziali di polizia amministrativa, o giudiziale, quando adempiranno publicamente qualche atto del loro ministero, eserciteranno ancora le funzioni di polizia regolare nell' articolo 504: e dopo aver fatto arrestare i perturbatori, formeranno processo verbale del delitto, e rimetteranno questo processo verbale, se vi è luogo, e così

ancora li prevenuti, avanti li giudici competenti.

Ved. l'art. 559. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

CAPITOLO XXIII.

Del modo, con cui sono ricevute in materia di alto criminale, correzionale, e di polizia le deposizioni dei Principi, e di alcuni funzionarj dello Stato.

510. Li principi, o principesse di sangue imperiale, i gran dignitarj dell'Impero, ed il gran giudice ministro della giustizia non potranno mai esser citati come testimonj neppure nei dibattimenti, che hanno luogo avanti il giurì, se non che nel caso, in cui l'Imperatore sulla domanda di una parte, e sul rapporto del gran-giudice avesse, con decreto speciale, autorizzato questo comparimento.

511. Le deposizioni delle persone di questa qualità, salva l'eccezione prevista di sopra, saranno redatte in scritto, e ricevute dal primo presidente della corte imperiale, se le persone nominate nell'art. precedente risiedono, o si trovano nel capo-

luogo d' una corte imperiale, altrimenti dal presidente del tribunale di prima istanza del circondario, in cui esse avessero il loro domicilio, o si trovassero accidentalmente.

A quest'effetto sarà diretto dalla corte, o dal giudice istrnttore avanti cui è portata la causa, al presidente nominato di sopra uno stato dei fatti, delle domande, e questioni sulle quali è richiesta la testimonianza.

Questo presidente si trasporterà alla dimora delle persone, di cui si tratta, per ricevere le loro deposizioni.

512. Le deposizioni ricevute in tal maniera saranno immediatamente rimesse alla cancelleria, o mandate chiuse, e sigillate a quella della corte, o del giudice richiedente, e communicate senza dilazione all' offiziale incaricato del pubblico ministero.

Nell' esame avanti il giurì, queste saranno lette pubblicamente ai giurati, e sottoposte ai dibattimenti, sotto pena di nullità.

513. Nel caso, in cui l' Imperatore avesse con decreto ordinato, o autorizzato il comparimento di alcune fra le persone nominate di sopra avanti il giurì, lo stesso decreto imperiale indicherà il cerimoniale

da osservarsi a loro riguardo.

514. In quanto ai ministri, fuori del gran-giudice, i grandi officiali dell' Impero, i consiglieri di stato incaricati di una parte nell' amministrazione pubblica, i generali in capo attualmente in servizio, ambasciatori, o altri agenti autorizzati presso le corti straniere, si procederà, come segue:

Se la loro deposizione è richiesta avanti la corte d' assisa, o avanti il giudice istruttore del luogo di loro residenza, o di quello, in cui si trovassero accidentalmente, dovranno farla nelle forme ordinarie.

Se si tratta di una deposizione relativa ad un affare di cui si prende cognizione fuori del luogo, in cui risiedono per l' esercizio delle loro funzioni, o di quello, in cui si trovassero accidentalmente, e se questa deposizione non è richiesta avanti il giurì, il presidente, o il giudice istruttore, avanti a cui pende la causa manderà a quello del luogo, in cui risiedono questi funzionarj a motivo delle loro funzioni, uno stato dei fatti, domande, e questioni, sopra le quali è richiesta la loro testimonianza.

Se si tratta della testimonianza d' un agente residente presso un governo estero,

questo stato sarà mandato al gran-giudice ministro della giustizia, il quale lo rimetterà dove occorre, e nominerà la persona, che riceverà la deposizione.

Ved. la legge del 20. termidoro anno 4. articolo. 1. e 2.

115. Il presidente, o giudice istruttore, al quale sarà indrizzato lo stato, di cui si è fatta menzione nel precedente articolo, farà chiamare il funzionario avanti di se, e riceverà la sua deposizione per iscritto.

Ved. la Legge del 20. termidoro anno 4. arricolo 2.

516. Questa deposizione sarà mandata chiusa, e sigillata alla cancelleria della corte, o del giudice richiedente, communicata, e letta, come si è detto nell'articolo 511. e sotto le stesse pene.

Ved. la Legge del 20. termidoro anno 4. articoli 2. e 3.

517. Se li funzionarj della qualità espressa nell'articolo 513. sono citati a comparire come testimonj avanti un giurì riunito fuori del luogo, in cui risiedono per l'esercizio delle loro funzioni, o di quelle, in cui si trovassero accidentalmente, potranno esserne dispensati con un decreto dell'Imperatore.

In questo caso, faranno la deposizione

scritta, e si osserverà il disposto negli articoli 514. e 515.

CAPITOLO XXIV.

Della ricognizione dell' identità degl' individui condannati, fuggiti, e ripresi.

518. La ricognizione dell' identità d' un' individuo condannato, fuggito, e ripreso sarà fatta dalla corte, che avrà pronunziata la sua condanna.

Sarà lo stesso di un' individuo condannato alla deportazione, o al bando, che avrà infranto il suo bando, e sarà ripreso; e la corte pronunziandone l' identità gli applicherà di più la pena apposta dalla legge per la sua violazione.

519. Tutti questi giudizj saranno resi senza assistenza di giurati dopo che la corte avrà sentiti li testimonj chiamati tanto ad istanza del procurator generale, che dell' individuo ripreso, se quest' ultimo ne fa citare.

L' udienza sarà publica, e l' individuo ripreso sarà presente, sotto pena di nullità.

Ved. l' artic. precedente.

520. Il procurator generale imperiale e

l' individuo ripreso potranno ricorrere in cassazione nel modo, e termine stabilito dal presente codice, contro la sentenza emanata sulla procedura, e ricognizione d' identità.

CAPITOLO XXV.

Della maniera di procedere in caso di distruzione, o rapimento di carte, o del giudizio d'una causa.

521. Quando per effetto d' un' incendio, d' un' inondazione, o di ogni altra causa straordinaria, qualche minuta di una sentenza resa in materia di alto criminale, o correzionale, e non ancora eseguita, o qualche procedura ancora indecisa sia stata distrutta, rapita, smarrita, o che non sia stato possibile di ritrovarla, si procederà come segue:

Ved. l' artic. 548. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4.

522. Se esiste una spedizione, o copia autentica della sentenza, sarà considerata come minuta, ed in conseguenza rimessa nel luogo di deposito destinato alla conservazione delle sentenze.

A quest' effetto ogni offiziale publico, ed ogni individuo depositario d' una spedizione, o d' una copia autentica della sentenza è tenuto, sotto pena di esservi astretto colla carcerazione, di rimetterla alla cancelleria della corte, che l' ha emanata dietro l' ordine, che ne sarà dato dal presidente di questa corte.

Ques' ordine gli servirà di discarico verso quelli, che avranno interesse a quest' atto.

Il depositario della spedizione, o copia autentica della minuta distrutta, rapita, o smarrita avrà la libertà, rimettendola nella depositeria pubblica, di farsene rilasciare una spedizione senza spesa.

Ved. gli artic. 549. 550. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

523. Quando non esista più in materia di alto criminale nè spedizione, nè copia autentica della sentenza, se la dichiarazione del giurì esiste ancora in minuta, o in copia autentica, si procederà, dietro questa dichiarazione ad un nuovo giudizio.

Ved. l' art. 551. del Cod. del 3. brumajo.

524. Quando la dichiarazione del giurì non potrà più essere presentata, o quando la causa sarà giudicata senza giurati, e che non esisterà alcun atto scritto, l' istruzione

sarà principiata di nuovo dal primo atto, che si trova mancante tanto in minuta, che in spedizione, o copia autentica.

Ved. l' art. 452, del Cod. del 3. brumajo.

CAPITOLO XXVI.

Delle questioni di competenza fra i Giudici.

525. Ogni domanda per determinare la competenza de' giudici sarà instruita, e giudicata sommariamente, e sopra semplici memorie.

Ved. l' artic. 18., e l' artic. 7. del regolamento del 1737.

526. La corte di cassazione procederà in tali questioni in materia di alto criminale, correzionale. e di polizia quando avanti dei tribunali, delle corti, o dei giudici non dipendenti l' uno dalla giurisdizione dall' altro penda la cognizione dello stesso delitto, o delitti connessi, o della stessa contravvenzione.

Ved. l' artic. 1. del regolamento del 1737.

527. La corte di cassazione procederà similmente in tali questioni, quando avanti un tribunale militare, o marittimo, o un' offiziale di polizia militare, o qualunque

altro tribunale non ordinario da una parte, avanti una corte imperiale, o d'assisa, o speciale, un tribunale correzionale, un tribunale di polizia, o un giudice istruttore dall'altra parte penda la cognizione dello stesso delitto, o dei delitti connessi o della stessa contravenzione.

528. Vista la domanda, e i documenti la corte di cassazione, alla sezione criminale, ordinerá che il tutto sia comunicato alle parti, o giudicherà definitivamente; salva l'opposizione.

529. Nel caso, in cui fosse ordinata la communicazione sopra il ricorso in conflitto del prevenuto, dell'accusato, o della parte civile, l'ordine ingiungerà all'uno, e all'altro degli offiziali incaricati del ministero pubblico presso le autorità giudiziali avanti le quali pende in concorrenza la coguizione della causa, di trasmettere le carte del processo, e la loro opinione motivata intorno al conflitto.

530. Quando la communicazione sarà ordinata sopra il ricorso di uno di questi offiziali, la decisione ordinerà all'altro di trasmettere le carte, e la sua opinione motivata.

Ved. il precedente art.

531. La decisione *sia comunicato* farà

menzione sommaria degli atti, dai quali nascerà il conflitto; e fisserà secondo la distanza dei luoghi, il termine, dentro il quale le carte e le opinioni motivate saranno portate alla cancelleria.

La notificazione, che si farà di questa decisione alle parti, porterà di pieno dritto una supercessoria al giudizio della causa, ed in materia di alto criminale, all' ammissione in stato d' accusa, o se questa è stata già pronunziata, alla formazione del giurì nelle corti d' assisa, o all' esame nelle corti speciali, ma non agli atti, ed alle procedure conservatorie, o d' istruzione.

Il prevenuto, o l' accusato, e la parte civile potranno presentare le loro ragioni sopra il conflitto nella forma determinata nel capitolo 2. del presente libro per il ricorso in cassazione.

Ved. gli artic. 7. 8. 9., e l' artic. 2. del regolamento del 1737.

532. Quando sulla semplice richiesta sarà nata una decisione, che avrà stabilito sulla domanda per determinare la competenza de' giudici, questa decisione a diligenza del procuratore generale presso la corte di cassazione, o per mezzo del gran-giudice ministro della giustizia sarà notificata all' offiziale incaricato del ministero publico pres-

so la corte, il tribunale, o magistrato riconosciuto incompetente.

Sarà notificata altresì al prevenuto, o accusato, e alla parte civile, se ve n'è una.

533. Il prevenuto, o l'accusato, e la parte civile potranno formare opposizione alla decisione nel termine di tre giorni, e nelle forme prescritte nel capitolo 2. del presente libro per il ricorso in cassazione.

534. L'opposizione, di cui si è parlato nel precedente articolo, porterà di pieno dritto supercessoria al giudizio della causa come è stato detto nell'articolo 531.

535. Il prevenuto che non sarà in arresto, l'accusato che non sarà ritenuto nella casa di giustizia, e la parte civile non saranno ammessi al benefizio dell'opposizione, se non hanno anteriormente, o nei termini fissati nell'art. 532. eletto domicilio nel luogo in cui risiede una delle autorità giudiziali in conflitto.

In mancanza di quest'elezione non potranno nemmeno eccipere, che non è stata loro fatta alcuna notificazione, dalla quale il ricorrente sarà dispensato riguardo a loro.

536. La corte di cassazione giudicando del conflitto delibererà intorno a tutti gli atti, che potrebbero essere stati fatti dalla

corte, dal tribunale, o dal magistrato, che dichiarerà incompetente.

537. Le decisoni rese sopra conflitti non potranno essere attaccate per via d' opposizione quando siano state precedute da una sentenza *sia comunicato* debitamente eseguita.

538. La decisione resa o sopra un *sia communicato*, o sopra un' opposizione sarà notificata alle stesse parti, e nella stessa forma della decisione, che l'avrà preceduta.

Ved. il precedente art. 534.

539. Quando il prevenuto, o l' accusato, l'offiziale incaricato dal ministero publico, o la parte civile avrà eccepita l'incompetenza di un tribunale di prima istanza, o un giudice istruttore, o proposta una declinatoria, tanto se l' eccezione sia stata ammessa, come se sia stata rigettata, nessuno potrà ricorrere alla corte di cassazione per far decidere la questione di competenza, salvo a ricorrere avanti la corte imperiale contro la decisione emanata dal tribunale di prima istanza, o dal giudice istruttore, e a ricorrere in cassazione, se vi è luogo contro la decisione della corte imperiale.

Ved. l' art. 19. *e l' art.* 20. *tit.* 2. *del regolamento del* 1737.

540. Quando avanti due giudici istruttori, o due tribunali di prima istanza stabiliti nella giurisdizione della stessa corte imperiale sarà pendente la cognizione dello stesso delitto, o di delitti connessi, questa corte deciderà della competenza secondo la forma prescritta nel presente capitolo, salvo il ricorso, se vi è luogo, alla corte di cassazione.

Quando, avanti due tribunali di polizia semplice sarà pendente la cognizione della stessa contravenzione, o contravenzioni connesse, il tribunale, sotto la cui giurisdizione sono l'uno, e l'altro, deciderà intorno alla competenza. e se non sono ambedue nella giurisdizione dello stesso tribunale, ne deciderà la corte imperiale, salvo, se vi è luogo, il ricorso alla corte di cassazione.

541. La parte civile, il prevenuto, o l'accusato, che soccomberà nella domanda per la decisione della competenza, potrà essere condannato ad un ammenda, che non potrà mai eccedere la somma di 300. franchi, la di cui metà sarà in profitto della parte.

CAPITOLO XXVII.

Della remissione da un tribunale all' altro.

542. In materia di alto criminale, correzionale, e di polizia la corte di cassazione può sulla domanda del procurator generale presso questa corte rimettere la cognizione di una causa da una corte imperiale, o d' assissa, o speciale ad un altra, da un tribunale correzionale, o di polizia ad un altro tribunale della stessa qualità da un giudice istruttore ad un altro giudice istruttore, per motivo di sicurezza pubblica, o di sospetto legittimo.

Questa remissione può ancora ordinarsi dietro la domanda delle parti interessate, ma soltanto per causa di sospetto legittimo.

543. La parte interessata, che sarà volontariamente comparsa avanti una corte, un tribunale, o un giudice istruttore, non sarà ammissibile a domandare la remissione; che per motivo di circostanze sopravvenute dopo, quando siano tali da far nascere un sospetto legittimo.

544. Gli offiziali incaricati del ministero pubblico potranno ricorrere immediatamente avanti la corte di cassazione per chiede-

re la remissione per motivo di legittimo sospetto; ma quando si tratterà di una domanda di remissione per motivo di sicurezza punblica, saranno tenuti di mandare i loro reclami, i loro motivi, e le carte d' appoggio al gran giudice ministro della giustizia, che le trasmetterà, se vi è luogo, alla corte di cassazione.

545. Vista la richiesta, ed i documenti, la corte di cassazione, alla sessione criminale, deciderà definitivamente, salva l'opposizione, ed ordinerà che il tutto sia communicato.

546. Quando la remissione sarà domandata dal prevenuto, dall'accusato, o dalla parte civile, e la corte di cassazione non crederà di ammettere, nè di regettare subito questa domanda, la decisione ne ordinerà la communicazione all'offiziale incaricato del ministero pubblico presso la corte, il tribunale, o il giudice istruttore, avanti a cui pende la cognizione del delitto, ed ingiungerà a quest'offiziale di trasmettere le carte col suo sentimento motivato sopra la domandata remissione; la decisione ordinerà in oltre, se vi è luogo, che ne sia data communicazione all'altra parte.
Ved. l'art. 529.

547. Quando la domanda di rinvio sarà

formata dall'offiziale incaricato del ministero pubblico, e che la corte di cassazione non vi deciderà definitivamente, ordinerà, se vi è luogo, che sia data communicazione alle parti, o emanerà quella disposizione preparatoria, che stimerà necessaria.

548. Ogni decisione, che sulla visura della domanda, e dei documenti avrà definitivamente stabilito sopra una domanda di remissione, sarà a diligenza del procurator generale presso la corte di cassazione, e col mezzo del gran Giudice ministro della giustizia, notificata tanto all'offiziale incaricato del ministero pubblico presso la corte, il tribunale, o il giudice istruttore spogliato della cognizione della causa, quanto alla parte civile, al prevenuto, o all' accusato in persona, o al domicilio, eletto.

Ved. l' art. 552.

449. Non sarà ricevuta l' opposizione se non è formata secondo le regole, e nel termine fissato nel capitolo I. tit. 5. del presente libro.

Ved. l' art. 533.

550. Ricevuta l' opposizione si soprassiede di pieno diritto al giudizio della causa, come si è detto nell' articolo 530.

Ved. l' art. 531.

551. Gli articoli 525. 530. 531. 534. 535. 536. 537. 538' e 541. saranno comuni alle domande di remissione da un tribunale all' altro.

Ved. i diversi articoli citati.

552. La sentenza, che avrà rigettata una domanda di remissione, non escluderà una nuova domanda di remissione fondata sopra fatti sopravvenuti posteriormente.

CAPITOLO XXVIII.

Della competenza, del modo con cui si compongono le corti speciali, e della procedura.

SEZIONE I.

Competenza della Corte Speciael.

553. Li delitti di alto criminale commessi dai vagabondi, da persone diffamate, e dai condannati a pene afflittive, o infamanti saranno giudicati senza giurati dai giudici indicati qui appresso, e nelle forme, che saranno accennate di sotto.

554. Il delitto di ribbellione con armi alla forza armata, quello di contrabando con armi, il delitto di falsa moneta, e gli as-

sassini, se sono stati preparati da attruppamenti armati, saranno giudicati dagl' istessi giudici, e colle medesime forme.

555. Se frà li prevenuti dei delitti specificati nell' articolo 553. e che sono, attesa la semplice qualità delle persone, attribuiti alla Corte speciale, se ne trovassero di quelle, che non abbiano le qualità necessarie per essese soggette a questa Corte, il processo, e le parti saranno rimessi avanti la Corte d' assises.

§. I.

Modo, con cui si forma la corte speciale.

556. La corte speciale non potrà giudicare, che nel numero di otto giudici: essa sarà composta 1. del presidente della corte d' assisa, quando si trovi nel luogo, in sua assenza, o in caso d' impedimento, di uno dei membri della corte imperiale, che sarà stato delegato alla corte d' assisa, ed in loro mancanza, del presidente del tribunale di prima istanza, nella giurisdizione del quale la corte terrà le sue sedute. 2. Dei quattro giudici formanti a termini degli articoli 253. e 254. col presidente la corte di

assisa; 3. di tre militari aventi almeno il grado di capitano.

Una legge particolare regolerà l'organizzazione della corte speciale del dipartimento della Senna.

557. Nei dipartimenti, in cui risiede la corte imperiale, il procurator generale, o uno de' suoi sostituti adempirà presso la corte speciale funzioni di ministero publico.

Il Cancelliere della corte o uno dei suoi commessi che abbia giurato vi eserciterà le sue funzioni.

Ved. l'articolo 252.

558. Negli altri dipartimenti le funzioni di pubblico ministero saranno esercitate dal procuratore imperiale criminale.

Le funzioni di cancelliere saranno adempite dal cancelliere del tribunale di prima istanza, o da uno dei suoi commessi che abbia giurato.

Ved. l'articolo 253.

559. Li tre militari avranno almeno l'età di anni trenta, e saranno nominati in ciascun anno da S. M. Essi avranno tre supplenti dello stesso grado, nominati egualmente da S. M.

Ved. l' artic. 24. *della legge* 20. *Aprile* 1810. *e l'artic.* 14. *del Regolamento del* 6. *Luglio*.

§. II.

Epoche, e luoghi delle sessioni della corte speciale.

560. La corte speciale sarà convocata tutte le volte, che sia completa l'istruzione di una causa di sua competenza.

561. Il giorno, ed il luogo, in cui dovrà aprirsi la sessione, saranno fissati dalla corte imperiale.

La sessione non sarà terminata, che quando vi saranno state portate tutte le cause di sua competenza che erano in pronto al tempo della sua apertura.

562. Il disposto negli articoli 254. 255. 256. 257. 258. 261. 164. e 265. relativamente alle corti d'assise è applicabile ancora alle corti speciali.

§. III.

Funzioni del Presidente.

563. Il Presidente è obbligato di ascoltare l'acccusato allorchè arriva nella casa di giustizia.

Egli potrà delegare queste funzioni ad uno dei giudici,

Dirige l'istruzione, ed i dibattimenti.

Stabilisce l'ordine fra quelli, che domandano la parola.

Ha la polizia dell'udienza.

Ved. gli artic. 266. 267.

564. Il disposto negli articoli 268. 269. e 270. relativamente alle altre attribuzioni del presidente della corte di assisa è comune al presidente della corte speciale.

Ved. i surriferiti articoli.

§. IV.

Funzioni del procurator generale imperiale, o del procurator imperiale criminale.

565. Il procurator generale imperiale, ed il suo sostituto, il procuratore imperiale criminale esercitano respettivamente nelle corti speciali le funzioni, che sono loro attribuite per la procedura, istruzione, e giudizio negli affari di competenza delle corti d'assise, e che sono regolate negli articoli 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. nella prima parte dell'articolo 278. nell'articolo 279. o seguenti fino all'articolo 290. inclusivamente.

Ved. i surriferiti citati articoli.

SEZIONE II.

Istruzione, e procedura anteriore all' apertura dei dibattimenti.

566. La proceduta dei delitti di competenza della corte speciale sarà fatta secondo le forme stabilite per la procedura dei delitti, il giudizio de' quali è di competenza dei tribunali ordinarj.

367. La decisione della corte imperiale, che rimette la causa alla corte speciale, e l' atto di accusa, saranno notificati dentro tre giorni all' accusato.

Ved. sopra l' articolo 243.

568. Il procuratore generale imperiale trasmetterà dentro lo stesso termine una spedizione della decisione al gran giudice, ministro della giustizia per esser poi rimessa alla corte di cassazione.

Ved. la Legge del 18. piovoso an. 9. art. 25.

569. La sezione criminale di questa corte prenderà cognizione di tutte le decisioni di remissione alle corti speciali, che gli saranno state communicate, e vi delibererà prima di ogni altra causa.

Ved. gli artic. 26. della Legge del 18. piovoso an. 9. l' artic. 31. della Legge del 20. aprile 1810.

570. La corte di cassazione pronunziando sulla competenza, pronunzierà nel tempo stesso, e colla medesima decisione sopra le nullità, che dietro l' articolo 290. potrebbero trovarsi nella sentenza di remissione.

571. Subito che sarà stato pronunziato intorno all' accusa, e senza aspettare la decisione della corte di cassazione, sarà senza dilazione continuata l' istruzione fino all' apertura dei dibattimenti esclusivamente, e nelle forme, che si diranno in appresso.

572. Il disposto negli articoli 291 292. 293. 294. 295. nell' ultimo paragrafo dell' articolo 276. e negli articoli 302. 304. 304. 305. 306. 307. e 308. relativamente all' istruzione delle cause di competenza delle corti d' assise è applicabile all' istruzione delle cause di competenza delle corti speciali.

Ved. gli articoli sopraccitati, l' artic. 558.

SEZIONE III.

Dell' esame.

573. Dentro tre giorni dopo ricevuta la decisione della corte di cassazione, il ministero pubblico presso la corte imperiale farà le sue diligenze per la più pronta convocazione della corte speciale.

574. Il disposto negli articoli 310. 311. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323 324. 325. 326. e 327. relativi all' esame, ed ai dibattimenti avanti la corte d'assisisa sarà osservato nell' esame, e dibattimenti avanti la corte speciale.

Ogni testimone dopo la sua deposizione resterà nell' uditorio, se il presidente non ha ordinato diversamente, fino a tanto che la corte si sia ritirata nella camera del consiglio per formare il giudizio.

575. Durante l' esame, il ministero publico, e li giudici potranno prender nota di quello, che parerà loro importante tanto nelle deposizioni dei testimonj, che nella difesa dell' accusato, purchè la discussione non sia interrotta.

Ved. l' artic. 328.

576. Il disposto negli articoli 229. 330. 331. 332. 333. 334. e 335. sarà osservato nell' esame avanti la corte speciale.

Il ministero pubblico darà le conclusioni motivate, e domanderà, se vi è luogo, l' applicazione della pena.

578. Il presidente farà ritirare l' accusato dall' uditorio.

Ved. l' artic. 340. *in fine*.

578. L' esame, e i dibattimenti una volta incominciati saranno continuati senza

interrompimento. Il presidente non potrà sospenderli, che per il tempo necessario al riposo dei giudici, dei testimonj, e degli accusati.

Ved. l' artic. 353.

579. Avrà la sua esecuzione, ciò che è disposto negli articoli 324. 335. e 336.

Ved. i surriferiti articoli.

SEZIONE IV.

Del Giudizio.

580. La corte si ritirerà nella camera di consiglio per ivi deliberare.

581. Il presidente fisserà le questioni, e raccoglierà i voti.

Li tre giudici militari voteranno i primi, cominciando dal più giovane.

582. Il giudizio della corte si formerà alla pluralità.

Ved. l' artic. 347.

583. In caso d' eguaglianza di voti, prevalerà l' opinione favorevole all' accusato.

Ved. l' artic. 347.

584. La sentenza, che assolverà l' accusato, fisserà ancora intorno ai danni, ed interessi rispettivamente pretesi dopo che le parti avranno proposte le loro eccezioni d'

inammissibilità, o le loro difese, e che sarà stato sentito il procurator generale.

La corte però potrà, se lo stima convenevole, commettere ad uno dei giudici di sentire le parti, prendere cognizione dei documenti, e fare il suo rapporto all' udienza, ove le parti potranno anche presentare le loro osservazioni, e dove sarà inteso di nuovo il pubblico ministero.

Ved. l' artic. 358.

585. Le domande per danni, ed interessi formate tanto dall' accusato contro i suoi denunziatori, o la parte civile, quanto dalla parte civile contro l' accusato, o il condannato, saranno portate alla corte speciale.

La parte civile è tenuta di fare la sua domanda per i danni, ed interessi prima del giudizio più tardi non sarà ammissibile.

Sarà lo stesso dell' accusato, se a conosciuto il suo denunziatore.

Quando l' accusato non abbia conosciuto il suo denunziatore, che dopo il giudizio, ma prima che termini la sessione, sarà tenuto, sotto pena di perdita di questo diritto, di presentare la sua domanda alla corte speciale.

Se non l' ha conosciuto, che dopo la chiusura della sessione, la sua domanda sarà portata al tribunale civile.

Ved. l' artic. 359.

58 . Avranno la loro esecuzione gli articoli 360. 361.

587. Se la corte dichiara l'accusato convinto del delitto portato nell'atto di accusa, la sua decisione pronunzierà la pena stabilita dalla legge, e delibererà nel tempo istesso intorno ai danni, ed interessi pretesi dalla parte civile.

Ved. gli artic. 356. 356.

588. La corte potrà nelli casi previsti dalla legge dichiarare l'accusato scusabile.

Ved. gli artic. 339. 346. 367. 590.

589. Se dal risultato dei dibattimenti, il fatto, di cui l'accusato è convinto, era spogliato di circostanze, che lo rendano di giurisdizione di detta corte, o non era tale da meritare pena afflittiva, ed infamante, nel primo caso la corte rimetterà con sentenza motivata l'accusato, ed il processo avanti la corte d'assisa, la quale pronunzierà qualunque siasi il risultato dei dibattimenti: nel secondo caso la corte potrà applicare, se vi è luogo, le pene correzionali, o di polizia, nelle quali l'accusato fosse incorso.

590. Sarà eseguito l'articolo 367.

491. La sentenza sarà pronunziata ad alta voce dal presidente in presenza del pubblico, e dell'accusato.

Ved. l'art. 369.

592. La sentenza conterrà, sotto le pene pronunziate nell' articolo 369. il testo della legge, sulla quale è fondata. Questo testo sarà letto all' accusato.

Ved. il sovracitato articolo.

593. La minuta della sentenza sarà sottoscritta dai giudici, che l' avranno emanata, sotto pena di 100. franchi d' ammenda, e dell' azione civile tanto contro il cancelliere, che contro i giudici. Sarà sottoscritto dentro 24. ore della pronunziazione della sentenza.

Ved. l' art. 370.

594. Dopo aver pronunziata la sentenza, il presidente potrà, secondo le circostanze, esortare l' accusato alla fermezza, alla rassegnazione, o a riformare la sua condotta.

Ved. l' art. 371

595. La corte dopo la pronunziazione della sentenza potrà, per gravi motivi, raccomandare l' accusato alla commiserazione dell' Imperatore.

Questa raccomandazione non sarà riportata nella sentenza, ma in un processo verbale separato, segreto, motivato, formato nella camera di consiglio, inteso il ministero pubblico, e sottoscritto come la minuta la sentenza di condanna.

Sarà in seguito trasmessa dal procurator

generale imperiale al gran giudice ministro della giustizia una spedizione del detto processo verbale, ed unitamente la sentenza di condanna.

596. Il disposto nell'articolo 372. sarà applicabile alla corte speciale.

597. La sentenza non potrà essere attaccata per via di cassazione.

Ved. l'art. 29. della legge del 18. piovoso an. 9.

SEZIONE V.

Dell'esecuzione della sentenza.

598. La sentenza sarà eseguita dentro 24. ore, a meno che il tribunale non abbia usato della facoltà accordatagli nell'articolo 595.

599. Saranno eseguiti gli articoli 376. 377. 378. 379. e 380.

CAPITOLO XXIX.

Del deposito generale della notizia dei giudizj.

600. Li cancellieri dei tribunali correzionali, e delle corti d'assise, e speciali saranno tenuti di notare per ordine alfabetico sopra un registro particolare i nomi, cognomi, professioni, età, o residenza di tutti gl' individui condannati ad una carcerazione correzionale, o ad una pena più forte. Questo registro conterrà un ragguaglio sommario di ogni causa, e della condanna, sotto pena di 50. franchi d'ammenda per ogni ommissione.

601. In ogni trimestre li cancellieri rimetteranno, sotto pena di 100. franchi d'ammenda, copia di questi registri al gran-giudice ministro della giustizia, e al ministro di polizia generale.

602. Questi due ministri faranno tenere, nella stessa forma un registro generale composto di queste diverse copie.

CAPITOLO XXX.

Delle prigioni, case d' arresto, e di giustizia.

603. Indipendentemente dalle prigioni stabilite per pena vi sarà in ogni circondario presso il tribunale di prima istanza una casa d' arresto per ritenervi li prevenuti, e presso ogni corte d' assisa una casa di giustizia per ritenervi quelli, contro i quali sarà stata ordinata cattura.

Ved. l' artic. 570. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4.

604. Le case d' arresto, e di giustizia saranno intieramente distinte dalle prigioni stabilite per le pene.

Ved. l' artic. 380. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4.

605. Li prefetti invigileranno, perchè queste differenti case non solo siano sicure, ma ancora pulite, e tali, che la salute dei detenuti non possa esservi in conto alcuno alterata.

Ved. l' artic. 671. *del Cod. del* 3. *brumajo.*

606. Li custodi di queste case saranno nominati dal prefetto.

Ved. l' art. 572. *del Cod. del* 3. *brumajo.*

607. Li custodi delle case d' arresto, del-

le case di giustizia, e delle prigioni saranno tenuti di avere un registro.

Questo registro sarà sottoscritto, e parafrato in ogni pagina dal giudice istruttore per le case di arresto: dal presidente della corte di assisa, o, in sua assenza, dal presidente del tribunale di prima istanza per le case di giustizia, e dal prefetto per le prigioni per le pene.

Ved. l' art. 573. *del Cod. del* 3. *brumajo.*

608. Ogni esecutore di mandato di arresto, di ordine di cattura, di decisione, o di giudizio di condanna è tenuto prima di consegnare al custode la persona, che accompagnerà; di fare scrivere nel registro l' atto di cui egli è il portatore: l' atto di consegna sarà scritto avanti di lui.

Il tutto sarà sottoscritto tanto da lui, che dal custode.

Il custode glie ne darà copia sottoscritta da lui per suo discarico.

Ved. l' art. 574. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4.

609. Nessun custode potrà, sotto pena di esser processato, e punito come colpevole di detenzione arbitraria, ricevere, o ritenere alcuna persona, che in virtù d' un mandato d' arresto rilasciato nelle forme prescritte dalla legge, o di una decisione di re-

missione avanti una corte d'assisa, o una corte speciale, di un decreto di accusa, e di una decisione o sentenza di condanna a pena afflittiva, o a carcerazione, e senza che ne sia stata fatta la trascrizione ne' suoi rigistri.

Ved. l'art. 575. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

610. Il registro menzionato di sopra conterrà egualmente in margine dell'atto di consegna la data dell'uscita del detenuto come pure dell'ordine, decisione, o sentenza, in virtù del quale questa avrà luogo.

Ved. l'art. 576. del Cod. del 3. brumajo.

611. Il giudice istruttore, è tenuto di visitare almeno una volta al mese le persone ritenute nella casa di arresto del circondario.

Una volta almeno nel corso di ogni sessione della corte d'assisa il presidente di questa corte è obbligato di visitare le persone ritenute nella casa di giustizia.

Il prefetto è tenuto di visitare almeno una volta l'anno tutte le case di giustizia, e prigioni, e tutti i detenuti del dipartimento.

612. Indipendentemente dalle visite ordinate nell'articolo precedente, il maire d'ogni comune, ove sarà o una casa d'arre-

sto, o una casa di giustizia, o una prigione, e nelle comuni, ove saranno più maires, il prefetto di polizia, o il commissario generale di polizià e tenuto di fare almeno una volta al mese la visita di queste case.

Ved. l' artic. 577. *del Cod. del* 3. *brumajo an.* 4.

613. Il maire, il prefetto di polizia, o il commissario generale di polizia invigilerà, perchè il nutrimento dei detenuti sia sufficiente, e sano: ed avrà la polizia di queste case.

Il giudice istruttore, e il presidente di assisa potranno nondimeno dare rispettivamente tutti gli ordini, che dovranno eseguirsi nelle case d'arresto, e di giustizia, e che crederanno necessarj tanto per l' istruzione, che per il giudizio.

Ved. l' art. 578. 579. *del* 3. *brumajo an.* 4.

614. Se qualche detenuto usa delle minaccie, ingiurie, o violenze tanto verso il custode, o i suoi preposti, che verso gli altri detenuti, sarà per ordine di chi conviene, rinchiuso più strettamente, serrato solo, ed anche messo ai ferri in caso di furore, o di violenza grave, senza pregiudizio delle processure, alle quali potrebbe aver dato luogo.

Ved. l' artic. 579. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

CAPITOLO XXXI.

Dei mezzi di assicurare la libertà individuale contro le detenzioni illegali, o altri atti arbitrarj.

615. In esecuzione degli articoli 77. 78. 79. 80. 81. e 82. dell' atto costituzionale dell' impero dei 22. Frimale anno 8. (1)

---

(1) Art. 77. ,, Perchè possa eseguirsi l' ,, atto, che ordina l' arresto d' una perso- ,, na, è necessario; 1. che esprima formal- ,, mente il motivo dell' arresto, e la legge, ,, in esecuzione della quale è ordinato: 2. ,, che emani da un funzionario al quale la ,, legge abbia formalmente dato questo po- ,, tere: 3. che sia notificato alla persona ,, arrestata, e gliene sia lasciata copia.

Art. 78. ,, Un custode, o carceriere non ,, può ricevere, o detenere alcuna persona, ,, che dopo aver trascritto nel suo registro ,, l' atto, che ordina l' arresto; quest' atto

chiunque avrà notizia, che è detenuto un' individuo in un luogo non destinato a servire da casa d' arresto, di giustizia, o di

---

„ deve essere un mandato fatto nelle for-
„ me prescritte nell' articolo precedente, o
„ un ordine di cattura, o un decreto d'
„ accusa, o un giudizio.

Art. 79. „ Ogni custode, o carceriere è
„ obbligato senza che alcun ordine possa
„ dispensarnelo, di presentare la persona de-
„ tenuta all' officiale civile, che ha la po-
„ lizia della casa di detenzione, ogni volta,
„ che questo officiale glielo ricercherà.

Art. 80. „ Non potrà ricusare di presen-
„ tare la persona detenuta ai suoi parenti,
„ ed amici, portatori dell' ordine dell' offi-
„ ziale civile, il quale sarà sempre tenuto
„ di accordarlo, a meno che il custode, o
„ carceriere non presenti un ordine del giu-
„ dice di tenere la persona in segreto.

Art. 81. „ Tutti quelli, che non avendo
„ ricevuto dalla legge la facoltà di fare ar-
„ restare, daranno, sottoscriveranno, ese-
„ guiranno l' arresto d' una persona qualun-
„ que; tutti quelli, che anche nel caso di
„ arresto autorizzato dalla legge riceveran-

gione, è obbligato darne avviso al giudice di pace, al procuratore imperiale, o al suo sostituto, al giudice istruttore, o al procuratore generale presso la corte imperiale.

616. Ogni giudice di pace, ogni offiziale incaricato del ministero pubblico, ogni giudice istruttore è tenuto d'offizio o dietro l'avviso, che ne avrà ricevuto, sotto pena di essere processato come complice di detenzione arbitraria, di trasportarvisi subito, e di far mettere in libertà la persona detenuta, o se gli viene allegata qualche causa legale di detenzione, di farla condurre all'istante avanti il magistrato competente.

Egli formerà di tutto processo verbale.

„ no, o riteranno la persona arrestata in „ un luogo di detenzione non indicato co- „ me tale pubblicamente, e legalmente, e „ tutti li custodi, e carcerieri, che con- „ travverranno al disposto nei tre preceden- „ ti articoli, saranno colpevoli del delitto „ di detenzione arbitraria.

Art. 82. „ È delitto ogni rigore impie- „ gato nell'arresto, detenzione, o esecuzio- „ ne, se non è autorizzato dalla legge.

617. Egli emetterà, se occorre, un ordine nella forma prescritta dall'articolo . . . del presente codice.

In caso di resistenza potrà farsi assistere dalla forza necessaria, ed ogni persona, che ne sia richiesta, è tenuta di prestare man forte.

Ved. l' artic. 583. del Cod. del 3. brumajo.

618. Ogni custode, che avrà ricusato o di mostrare al portatore dell' ordine dell' offiziale civile avente la polizia della casa d' arresto, di giustizia, o di prigione, la persona detenuta sulla domanda, che gliene sarà fatta, o di mostrare l' ordine che glie lo proibisce, o di esibire al giudice di pace li suoi registri, o di lasciargli prendere copia di quella parte de' suoi registri che questi crederà necessaria, sarà processato come colpevole, o complice di detenzione arbitraria.

Ved. gli artic. 586. 588. 589. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

CAPITOLO XXXII.

Della riabilitazione dei condannati.

619. Ogni condannato a pena afflittiva, o infamante, che avrà subito la sua pena, potrà essere riabilitato.

Non potrà farsi la domanda di riabilitazione dai condannati alli lavori forzati a tempo, o la reclusione, che cinque anni dopo spirata la loro pena, nè dai condannati alla pena della berlina, che cinque anni dopo l'esecuzione della sentenza.

Ved. il Cod. penale del 1791. *parte* 1. *tit.* 7. *artic.* 1.

620. Nessuno sarà ammesso a domandare la sua riabilitazione, se non dimora da cinque anni nello stesso circondario comunale, se non è domiciliato da due anni compiti nel territorio della municipalità, alla quale è indirizzata la sua domanda, se non unisce alla sua domanda attestati di buona condotta, che gli saranno rilasciati dai consiglj municipali, e dalle municipalità, nel territorio dalle quali avrà dimorato, o risieduto nel tempo precedente alla sua domanda.

Questi attestati di buona condotta non

potranno essere rilasciati, che nell' istante, in cui lasciasse il suo domicilio, o la sua abitazione.

Gli attestati richiesti di sopra dovranno essere approvati dal sottoprefetto, e dal procuratore imperiale, o suo sostituto, e dai giudici di pace dei luoghi, in cui avrà dimorato, o risieduto.

Ved. l' art. 2. tit. 7. prima parte del Cod. penale del 1791.

621. La domanda per riabilitazione, gli arrestati richiesti nell' articolo precedente, e la spedizione del giudizio di condanna saranno depositati nella cancelleria della corte imperiale, nella giurisdizione della quale risiederà il condannato.

622. La richiesta, e le carte saranno communicate al procuratore generale imperiale, questi darà le sue conclusioni motivate, e scritte.

6v3. Sarà riferito l' affare nella camera criminale.

624. La corte, ed il ministero pubblico potranno in ogni stato di causa ordinare nuove informazioni.

625. La notizia della domanda per riabilitazione sarà inserita nel giornale giudiziario del luogo, in cui risiede la corte, che dovrà dare il suo sentimento, e del luogo,

in cui sarà stata pronunziata la condanna.

626. La corte, sentito il procurator generale imperiale, dirà il suo parere.

627. Questo parere non potrà esser dato che tre mesi dopo la presentazione della domanda per riabilitazione.

628. Se la corte è di avviso, che la domanda di riabilitazione non possa ammettersi, il condannato potrà rinnovare l' istanza dopo il corso di altri cinque anni.

Ved. l'artic. 12. tit. 7. parte 1. del Cod. penale del 1791.

629. Se la corte è di sentimento, che la domanda possa ammettersi, il suo parere insieme colle carte richieste nell' articolo 620. saranno dal procurator generale imperiale dentro il più breve termine trasmesse al gran-giudice ministro della giustizia, il quale potrà consultare il tribunale, che avrà pronunziata la condanna.

630. Ne sarà fatto rapporto a S. M. dal gran-giudice, in un consiglio privato formato a termini dell' articolo 86. dell' atto costituzionale dell' impero dei 16. Termidoro anno 10.

631. Se è pronunziata la riabilitazione, saranno spedite delle lettere, in cui sarà inserto il parere della corte.

632. Le lettere di riabilitazione saranno

dirette alla corte, che avrà dato sentimento; ne sarà mandata copia autentica alla corte, che avrà pronunziata la condanna, e saranno trascritte le dette lettere in margine della minuta della decisione di condanna.

Ved. l' artic. 9. *tit.* 7. *parte* 1. *del Cod. penale del* 1791.

633. La riabilitazione farà cessare per l' avvenire nella persona del còndannato tutte le incapacità, che risultavano della condanna.

Ved. l' artic. 10. *tit.* 7. *parte* 1. *del Cod. penale del* 1791.

634. Il condannato per recidiva non sarà giammai ammesso alla riabilitazione.

CAPITOLO XXXIII.

Della prescrizione.

635. Le pene pronunziate con decisioni, o sentenze rese in materia di altò criminale si prescriveranno nel corso di anni 20. a contare dalla data delle decisioni, o sentenze.

Ciò non ostante il condannato non potrà risiedere nel dipartimento, ove dimora tanto quello, a danno del quale, o contro la proprietà del quale il delitto fosse stato com-

messo, quanto li suoi eredi diretti.

Il Governo potrà assegnare al condannato il luogo del suo domicilio.

636. Le pene decretate con decisioni, o sentenze rese in materia correzionale si prescriveranno per il corso di cinque anni a contare dalla data della decisione, o sentenza, resa in ultima istanza: e riguardo alle pene pronunziate dei tribunali di prima istanza, a contare dal giorno, in cui non potranno più essere impugnate coll' appello.

637. L'azione pubblica, e l' azione civile risultante da un delitto di natura da portare pena di morte, o pene afflittive perpetue, ogni altro delitto portante pena afflittiva, o infamante si prescriveranno dopo passati dieci anni, a contare dal giorno, in cui sarà stato commesso il delitto, se in questo spazio di tempo non è stato fatto alcun atto d' istruzione, o di processura.

Se in questo intervallo è stato fatto qualche atto d' istruzione, o di processura non seguiti da giudizio, l' azione pubblica e l' azione civile non si prescriveranno, che dopo passati dieci anni a contare dall' ultimo atto, riguardo ancora alle persone, che non fossero implicate in questo atto d' istruzione, o di procura.

638. Nelli due casi espressi nell' articolo precedente, e secondo le distinzioni d' epoche, che vi sono stabilite, la durata della prescrizione sarà ridotta a tre anni compiti, se si tratta di un delitto punibile correzionalmente.

639. Le pene decretate nei giudizj resi per contravenzioni di polizia saranno prescritte dopo compiti due anni, cioè per le pene pronunziate con decisione, o sentenza in ultima istanza a contare dal giorno della decisione; o riguardo alle pene pronunziate dai tribunali di prima istanza, a contare dal giorno, in cui non potranno più essere attaccate per mezzo di appello.

640. L' azione pubblica, e l' azione civile per contravenzione di polizia saranno prescritte dopo il corso d' un anno, a contare dal giorno, in cui sarà stata commessa, anche quando vi sarà stato processo verbale, esecuzione istruzione, o processura, se in questo intervallo non è venuta condanna: se vi è un giudizio definitivo di prima istanza, l' azione pubblica, e l' azione civile si prescrive dopo il corso di un anno a contare dalla notificazione dell' appello, che ne sarà stato interposto.

641. In nessun caso li condannati in contumacia, de' quali è prescritta la pena,

possono essere ammessi a presentarsi per purgare la contumacia.

Ved. l'art. 481. del Cod. del 3. brumajo.

642. Le condanne civili contenute nelle decisioni, o sentenze rese in materia di alto criminale, correzionale, o di polizia, e divenute invariabili si prescrivono secondo le regole stabilite nel Codice.

643. Le disposizioni del presente capitolo non derogano alle leggi particolari relative alla prescrizione delle azioni risultanti da alcuni delitti, correzionali, e di semplice polizia.

Fine del secondo volume.

INDICE

DE' CAPITOLI.

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III"
NAPOLI